SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 29 marzo 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A1991

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1996, n. 165.

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo per il contenuto di benzene nelle benzine;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale l'ordinamento italiano si è adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;

Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Visto l'articolo 6 della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina che consente agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare un aumento significativo della quantità e qualità degli inquinanti di origine veicolare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.

Art. 2.

1. A partire dal 1° luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1,4 per cento in volume.

2. A partire dal 1° luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1 per cento in volume.

3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed. maggio 1995).

4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva.

2. A partire dal 30 giugno 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1.000 metri cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

6. Entro il 30 giugno 1996 il Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carburanti e dei dispositivi da adottare sulle auto nuove.

7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0182

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1996, n. **166**.

Norme in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale, nonché a disciplinare la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994

1. Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione. Tale rimborso avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi agli aventi diritto, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti.

2. Il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore del presente decreto. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993

1. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira.

2. Dal 1° gennaio 1996, i contributi versati nella assicurazione di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma.

Art. 3.

Regolarizzazione contributiva

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 maggio 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti d'imposta superiori a 20 miliardi di lire, in quattordici rate bimestrali, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 31 maggio 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 31 maggio 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 4.

Differimento termini e regolamentazione in materia contributiva

1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1° aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 27, della citata legge n. 335 del 1995, è ulteriormente differito, rispettivamente, al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996.

2. È istituito, quale organo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.

4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le modalità stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;

c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 4, lettera *c)*, risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi.

Art. 5.

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'1 per cento.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 30 aprile 1996.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335

1. Nei casi in cui, per effetto del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

3. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni.

Art. 7.

Clausola finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 5, valutati complessivamente in lire 89 miliardi per l'anno 1996, in lire 153 miliardi per l'anno 1997, in lire 249 miliardi per l'anno 1998, in lire 308 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 385 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 58 miliardi per l'anno 1996 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1997, a lire 70 miliardi per l'anno 1998, a lire 111 miliardi per l'anno 1999, a lire 164 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39;

c) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1996, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che allo scopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno;

d) quanto a lire 22 miliardi per l'anno 1996, a lire 41 miliardi per l'anno 1997, a lire 71 miliardi per l'anno 1998, a lire 89 miliardi per l'anno 1999 e a lire 113 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dall'articolo 5.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1996, n. **167.**

Regolamento recante modalità di elezione dei componenti del Consiglio universitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 10, comma 6, che prevede l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle modalità di elezione e di designazione dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN), nonché dell'organizzazione interna e del funzionamento del medesimo Consiglio;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;

Sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

MODALITÀ DI ELEZIONE E DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CUN

Art. 1.

Rappresentanza del personale docente e ricercatore

1. Nel Consiglio universitario nazionale, i seggi di cui alla lettera *a)* dell'art. 10, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono così assegnati:

a) quattordici ai professori ordinari;

b) dieci ai professori associati;

c) sei ai ricercatori.

2. Ai fini del presente regolamento, nella denominazione di professori ordinari si intendono compresi gli straordinari e in quella di ricercatori si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

3. Gli elettori sono raggruppati in trenta collegi elettorali, individuati con l'ordinanza ministeriale che indice le elezioni, in relazione al numero degli elettori delle singole aree disciplinari e delle singole categorie, accertato dalla stessa ordinanza alla data della sua emanazione. Le variazioni intervenute successivamente non rilevano ai fini della distribuzione dei seggi fra le aree disciplinari e della formazione dei collegi elettorali.

4. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

5. Le quattordici aree disciplinari, individuate dal CUN, sono graduate in ordine decrescente secondo il numero complessivo degli aventi diritto al voto e raggruppate in tre classi: nella prima classe le prime quattro, nella seconda le successive otto, nella terza le ultime due. Alle aree della prima classe sono assegnati tre rappresentanti, alle aree della seconda due, alle aree della terza uno.

6. In ciascuna area della prima classe, ciascuna delle tre categorie di elettori costituisce un separato collegio elettorale.

7. In ciascuna area della seconda classe sono costituiti due collegi elettorali, uno composto dai professori ordinari, l'altro dai professori associati e dai ricercatori. I collegi composti dai professori associati e dai ricercatori eleggono un ricercatore nelle due aree disciplinari nelle quali il rapporto numerico fra le due categorie, accertato con l'ordinanza che indice le elezioni, è più favorevole ai ricercatori; nelle altre aree eleggono un professore associato.

8. In ciascuna area della terza classe è costituito un collegio elettorale che comprende gli elettori di tutte le categorie ed elegge un professore ordinario.

Art. 2.

Rettori e studenti

1. Per la designazione dei rappresentanti dei rettori e per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, le sedi universitarie sono raggruppate in quattro distretti territoriali: il primo comprendente le regioni del nord-est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche; il secondo comprendente le regioni del nord-ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria; il terzo comprendente le regioni del centro: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo; il quarto comprendente le regioni del sud e delle isole: Molise, Campania, Puglia; Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

2. La designazione dei rettori è effettuata dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, in ragione di due rettori per ciascun distretto.

3. I rappresentanti degli studenti sono eletti in ragione di due per ciascun collegio elettorale; il collegio elettorale corrisponde al distretto. Sono elettori ed eleggibili nel collegio tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma attivati nel distretto alla data della emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto. Ciascun elettore vota per il nominativo di un candidato. Sono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale lo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di anzianità di iscrizione, prevale il più anziano di età.

Art. 3.
Personale tecnico ed amministrativo

1. Per l'elezione di membri di cui alla lettera *d)* dell'art. 10, comma 4, della legge, sono elettori ed eleggibili tutti i tecnici ed amministrativi di ruolo delle istituzioni universitarie, alla data di emanazione dell'ordinanza che indice le elezioni, costituiti in un unico collegio elettorale. Ciascun elettore vota per un candidato. Sono eletti i cinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

Titolo II

PROCEDURE ELETTORALI

Art. 4.
Ordinanza

1. Il Ministro, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, indice le elezioni.

Art. 5.
Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, ciascuna istituzione universitaria predispone gli elenchi dei professori (ordinari ed associati), dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento distinti per collegi elettorali, nonché gli elenchi dell'elettorato degli studenti iscritti e del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facoltà. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.

2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, contenente l'indicazione del collegio elettorale cui si riferisce, è sottoscritta dal candidato con firma autenticata nelle forme di legge. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e dei ricercatori, la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale centrale di cui all'art. 10, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo è presentata alla commissione elettorale locale di cui all'art. 9. Ciascuna commissione verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette al Ministero gli elenchi delle candidature ammesse, distinte per collegio elettorale. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per i candidati per il personale docente e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per i candidati degli studenti, distinti per distretto e per i candidati del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perché ne curino la pubblicazione entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Art. 6.
Seggi elettorali

1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione del personale docente e ricercatore, per le elezioni degli studenti e per le elezioni del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti più seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori. Ove siano istituiti più seggi per il personale docente e ricercatore, la ripartizione degli elettori fra gli stessi è fatta in ragione dei collegi elettorali.

2. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti dell'ufficio elettorale di seggio. Ciascun ufficio elettorale di seggio è composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti fra gli elettori del seggio; per le elezioni degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo il presidente è scelto fra i professori di prima fascia e fra i dirigenti amministrativi. L'ufficio elettorale di seggio è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno tre componenti e del segretario. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni il rettore provvede alla sostituzione.

3. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine per la votazione ed un'urna per raccogliere le schede votate. Nei seggi cui affluiscono elettori appartenenti a diversi collegi elettorali vi è una distinta urna per ciascun collegio.

Art. 7.
Schede elettorali

1. Le schede per le votazioni, di unico colore, sono predisposte, a stampa, a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dal Ministero, distinte per ciascun collegio elettorale. L'indicazione del collegio è apposta all'esterno in modo che sia leggibile una volta che la

scheda è ripiegata dopo la votazione. Prima delle operazioni di voto, sull'esterno di ciascuna scheda sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede e, ove occorra, del numero del seggio e la firma del presidente dell'ufficio elettorale di seggio.

Art. 8.

Operazioni di voto

1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.

3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni e l'ufficio procede, nell'ordine, alle seguenti operazioni, alle quali possono assistere gli elettori iscritti presso il seggio:

a) le schede rimaste inutilizzate vengono contate e racchiuse nel plico o contenitore sigillato che viene immediatamente rimesso alla commissione elettorale locale;

b) si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede che risultano impiegate per la votazione;

c) si procede allo scrutinio delle schede votate; nei seggi presso cui hanno votato elettori appartenenti a diversi collegi elettorali, allo scrutinio si procede distintamente per collegio e le urne attualmente non interessate dallo scrutinio vengono sigillate;

d) se il numero delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni il giorno stesso, l'ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli al mattino del giorno successivo; mentre le operazioni sono sospese, il locale del seggio resta chiuso per impedire l'accesso agli estranei, le schede da scrutinare sono conservate nelle urne sigillate, e quelle scrutinate sono chiuse provvisoriamente in uno o più plichi sigillati, come pure i verbali, i tabulati redatti dagli scrutatori con il conteggio e le altre scritturazioni;

e) nelle sedi universitarie con presumibile scarsa affluenza di elettori, individuate con l'ordinanza di cui all'art. 4, le schede votate per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 1, sono raggruppate per singoli collegi e racchiuse in un unico plico, che viene sigillato. Tale plico è recapitato, entro 24 ore dalla chiusura del seggio, agli uffici amministrativi di altra università indicata nella stessa ordinanza, per far svolgere lo scrutinio delle schede contenute nello stesso plico, dopo confusione, unitamente alle schede di un singolo seggio di tale sede universitaria.

4. Al termine dello spoglio, ovvero, in caso di pluralità di collegi elettorali, al termine dello spoglio delle schede di ogni singolo collegio, l'ufficio elettorale di seggio procede alle seguenti operazioni, alle quali possono assistere gli elettori:

a) il numero delle schede estratte dall'urna e scrutinate deve corrispondere a quello delle schede che risultano impiegate per la votazione; in caso contrario la circostanza è messa a verbale;

b) il presidente proclama il numero dei voti riportati dai singoli candidati, nonché il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate;

c) vengono formati e sigillati i plichi contenenti rispettivamente:

1. le schede validamente votate;

2. le schede bianche;

3. le schede dichiarate nulle;

4. le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate;

d) viene formato e sigillato un plico contenente i plichi di cui alla lettera *c)*, nonché i tabulati redatti dagli scrutatori con il conteggio dei voti e gli elenchi degli elettori pertinenti al singolo collegio elettorale.

5. Esaurite le operazioni di cui al comma 4 per tutti i collegi elettorali facenti capo al seggio, viene redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e da tutti gli scrutatori presenti alla redazione, nel quale sono indicati:

a) i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio ha avuto sede, la data e l'ora di apertura e rispettivamente di chiusura, nonché, dandosene il caso, di sospensione e di riapertura, delle votazioni e delle successive operazioni;

b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che si sono presentati per il voto, distintamente per ogni collegio elettorale;

c) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate, distintamente per ogni collegio elettorale;

d) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate, distintamente per ogni collegio elettorale;

e) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio o singoli elettori chiedono di far constare a verbale.

6. Se al seggio appartengono elettori di un solo collegio elettorale, il verbale di cui al comma 5 è inserito nello stesso plico di cui al comma 4, lettera *d)*. Se al seggio appartengono elettori di più collegi elettorali, i plichi di cui al comma 4, lettera *d)*, formati e sigillati distintamente per ciascun collegio, sono riuniti in un plico maggiore, a sua volta sigillato, nel quale viene racchiuso anche il verbale. Il tutto viene quindi rimesso alla commissione elettorale locale.

7. Per plico o contenitore sigillato, nelle presenti disposizioni, si intende una usuale busta, purché incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucro cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai lembi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio di seggio, del segretario e degli elettori che lo richiedono.

Art. 9.

Commissioni elettorali locali

1. Presso ogni istituzione universitaria è istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore di prima fascia o da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo che la presiede e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario.

2. La commissione ha il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'art. 8 e di procedere alla formulazione di graduatorie distinte.

3. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi, ai fini di quanto previsto dall'art. 11.

4. Per l'elezione degli studenti e del personale tecnico e amministrativo, la commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali e rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.

Art. 10.

Commissione centrale

1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'art. 11. La commissione è presieduta da un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio di Stato, ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Art. 11.

Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della commissione centrale.

1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.

2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi universitarie, la regolarità delle operazioni elettorali e procede alla formazione delle graduatorie finali.

3. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice. In relazione alle elezioni dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori la commissione rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

4. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, la commissione formula distinte graduatorie sulla base dei risultati comunicati dalle singole istituzioni universitarie.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, la commissione formula graduatorie distinte per distretti sulla base dei risultati comunicati dalle istituzioni universitarie appartenenti al distretto.

6. Esaurite le operazioni di compilazione delle graduatorie, la commissione proclama gli eletti secondo quanto prescritto dagli articoli 1, 2, 3.

7. Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

Titolo III

PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 12.

Insediamento ed elezione del presidente

1. Il CUN è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Nella prima adunanza successiva all'insediamento, convocata dal decano dei professori ordinari, il CUN elegge nel suo seno il presidente nella persona di un membro eletto, professore di ruolo di prima fascia, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti. Alla prima votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti: alla seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

3. L'elezione del presidente è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.

4. Per le operazioni relative all'elezione del presidente ed alla proclamazione dei risultati, assume le funzioni di presidente il componente del Consiglio, professore di ruolo di prima fascia, più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, più anziano di età.

Art. 13.

Funzioni del presidente

1. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere, sentito l'ufficio di presidenza di cui all'art. 9, a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; convoca e presiede l'ufficio di presidenza; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.

Art. 14.

Vice presidente

1. Con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 12, il CUN elegge nel suo seno il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15.

Ufficio di presidenza

1. Il CUN elegge a scrutinio segreto nel proprio seno un ufficio di presidenza garantendo la presenza di almeno un professore di prima fascia, di un professore di seconda fascia e di un ricercatore, e di un rappresentante delle categorie di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dell'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per ogni componente è eletto un supplente appartenente alla medesima categoria.

Art. 16.

Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nell'organizzazione del lavoro del Consiglio.

2. L'ufficio di presidenza, in particolare, collabora con il presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno; si riunisce inoltre ogni volta che il presidente lo ritiene opportuno o, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno tre suoi componenti.

Titolo IV

CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE, DELIBERAZIONI

Art. 17.

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario annuale prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro e quando il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, lo ritiene opportuno, o su richiesta motivata di almeno tre membri, approvata dall'ufficio di presidenza, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 18.

Convocazione e ordine del giorno delle sedute

1. La convocazione è disposta dal presidente che vi provvede per mezzo della segreteria.

2. La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, è inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale, ed è comunicata telegraficamente almeno tre giorni prima della data fissata.

3. Il presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione è stata richiesta dal Ministro o da almeno un quinto dei componenti in carica del Consiglio.

4. All'inizio di ciascuna sessione il presidente può proporre, se sussistono motivi di particolare urgenza, aggiunte all'ordine del giorno. Sono in ogni caso proposte le aggiunte richieste dal Ministro o da almeno un quinto dei componenti in carica del Consiglio. Le aggiunte sono approvate con voto favorevole del Consiglio. Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno aggiuntivo non possono essere trattati prima di ventiquattro ore dalla approvazione della proposta.

5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è tenuta a disposizione dei componenti del Consiglio a partire dal momento della convocazione o, nel caso di aggiunte all'ordine del giorno, dall'approvazione della proposta.

Art. 19.

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso. In qualsiasi momento della seduta il presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.

Art. 20.

Ordine della discussione

1. Il presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in ordine alle questioni di carattere procedurale.

2. Ogni componente del Consiglio può chiedere la parola anche per fatto personale; gli altri componenti eventualmente chiamati in causa possono chiedere la parola anche per fornire chiarimenti. È facoltà del presidente dare la parola per fatto personale subito o in fine seduta, determinando il tempo massimo dell'intervento.

Art. 21.

Ordine delle votazioni

1. Sono poste in votazione, con precedenza su qualsiasi votazione concernente il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine:

a) le proposte motivate di rinvio o di sospensione;

b) le questioni pregiudiziali;

c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.

2. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui essi si riferiscono.

Art. 22.

Modalità delle votazioni

1. Le votazioni sono effettuate, di regola, in modo palese. Se lo dispone il presidente o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio, formulata al termine della discussione, la votazione ha luogo per appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico, oppure per scrutinio segreto.

2. La votazione per scrutino segreto è prescritta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente regolamento, per le designazioni elettive.

Art. 23.

Designazioni elettive

1. Per le designazioni elettive, la votazione ha luogo in base al principio del voto limitato a non più di un terzo dei nominativi da designare.

2. Per le votazioni relative a una sola designazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; se la maggioranza non è raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Per le votazioni relative a più designazioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti; in caso di parità, si procede parimenti al ballottaggio.

4. Se la designazione riguarda cariche rappresentative di particolare rilievo da affidare a persone estranee al Consiglio, il profilo scientifico dei candidati è illustrato per iscritto da un membro del Consiglio, e la relazione è posta a disposizione di tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della votazione.

Art. 24.

Validità delle votazioni e maggioranza per le delibere

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti, e con un numero di voti favorevoli comunque superiore al quarto dei componenti in carica del Consiglio.

2. Nessun componente del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente, o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 25.

Verbali delle sedute

1. Il verbale della seduta è redatto in forma sintetica dal segretario. Il segretario è nominato preventivamente dal presidente fra i componenti del Consiglio. In caso di impedimento o di assenza del segretario, il presidente nomina un sostituto.

2. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione e dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione, pronunciata nel corso della seduta.

3. Nella seduta successiva il Consiglio approva il verbale dando atto della sua conformità alla discussione e alle deliberazioni adottate. Eventuali osservazioni sono formulate per iscritto o verbalmente in questa sede.

Titolo V

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 26.

Funzioni istruttorie

1. Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN può articolarsi in commissioni e comitati, anche a carattere permanente.

2. I comitati si riuniscono, di norma, in occasione delle sedute del Consiglio.

3. I comitati e le commissioni nominano al loro interno un presidente o coordinatore che provvede alla convocazione di sua iniziativa, a richiesta del presidente, ovvero in seguito a richiesta di almeno un terzo dei componenti.

4. Le commissioni possono essere convocate in seduta diversa da quella del Consiglio ovvero anche in seduta congiunta.

Art. 27.

Gruppi di lavoro

1. Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può costituire gruppi di lavoro a carattere temporaneo.

Art. 28.

Relatori

1. Non possono fungere da relatori i componenti del Consiglio che hanno preso parte, in qualsiasi momento e in qualsiasi sede, alla formazione dell'atto sul quale il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.

2. I relatori illustrano al Consiglio il testo della deliberazione da adottare. Al termine della discussione la proposta viene posta in votazione; se non è approvata, il Consiglio adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni e, nel caso di argomenti affidati a singoli relatori, procede alla loro sostituzione.

Titolo VI

CORTE DI DISCIPLINA

Art. 29.

Corte di disciplina

1. La corte di disciplina per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori è composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori, tutti eletti in seno al CUN. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con voto limitato a tre nominativi di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore.

2. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento.

3. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo è eletto il candidato più anziano di età.

4. L'elezione del presidente nella persona di un professore di prima fascia, viene effettuata a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se al secondo scrutinio non è stata ancora raggiunta la maggioranza, allo scrutinio successivo è eletto il candidato che riporta più voti.

5. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore di prima fascia più anziano di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

Art. 30.

Convocazione e deliberazioni della corte di disciplina

1. La corte di disciplina è convocata dal presidente. La convocazione reca l'ordine del giorno con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari che devono essere trattati. È inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

2. Le sedute della corte di disciplina sono valide quando siano presenti:

a) nel caso di procedimenti a carico di professore ordinario, due professori ordinari ed il presidente;

b) nel caso di procedimenti a carico di professore associato, due professori ordinari, due professori associati ed il presidente;

c) nel caso di procedimenti a carico di ricercatore, due professori ordinari, due professori associati, due ricercatori ed il presidente.

3. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, la corte giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate.

4. Il presidente affida l'istruttoria dei singoli procedimenti a un componente della corte. Le funzioni di relatore sono svolte da un rappresentante dell'università delegato dal rettore.

5. Il procedimento si svolge nel rispetto del diritto di difesa dell'incolpato, il quale ha facoltà di essere ascoltato personalmente e di produrre memorie difensive.

Titolo VII

UFFICIO DI SEGRETERIA

Art. 31.

Ufficio di segreteria

1. Il CUN si avvale di un ufficio di segreteria tecnico-organizzativa, costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del Ministro nell'ambito del servizio per il supporto agli organi collegiali di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419.

2. Con il medesimo decreto è fissato l'organico dell'ufficio, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero, del quale fa parte un funzionario con qualifica dirigenziale con funzioni di segretario generale.

3. Alle sedute del CUN può assistere, ove necessario, un impiegato dell'ufficio di segreteria con qualifica non inferiore alla settima.

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Disposizioni finali e transitorie

1. Ogni riferimento alle università contenuto nel presente regolamento è da intendersi esteso agli istituti di istruzione universitaria ed agli istituti superiori ad ordinamento speciale.

2. Per la prima tornata elettorale indetta ai sensi del presente regolamento, il termine di cui all'art. 4 non trova applicazione e l'ordinanza elettorale è emanata almeno settantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni; gli altri termini della procedura elettorale possono essere ridotti fino alla metà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 22

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 341/1990 reca: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari». Si trascrive il testo del relativo art. 10:

«Art. 10 *(Consiglio universitario nazionale)*. — 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto da:

a) trenta membri eletti, in rappresentanza delle aree di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere *b)* e *c)* del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera *a)* è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge n. 13/1991 reca: «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica».

Nota agli articoli 1, 3 e 15:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 31:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 419/1990 (Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«Art. 7 *(Servizio per il supporto agli organi collegiali)*. — 1. Il servizio:

a) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento degli organi collegiali indicati nel presente regolamento;

b) organizza gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi assicurando il collegamento tra gli stessi e le attrezzature del Ministero.

2. Il servizio provvede altresì ad assicurare, avvalendosi anche del personale e delle attrezzature a disposizione delle strutture del Ministero, i servizi di segreteria di comitati, commissioni e gruppi di studio.

3. Il servizio coadiuva gli organi collegiali nella predisposizione delle rispettative norme interne».

96G0147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Reggio Calabria;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Melito Porto Salvo, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Tommaso Mondello, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Giuseppe Priolo, direttore di sezione;

dott. Giuseppe Putortì, direttore di sezione di ragioneria.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 150

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il predetto organo elettivo è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993 a conclusione di un periodo di gestione straordinaria durato due anni conseguente ad un provvedimento di scioglimento adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221.

Invero, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione in data 29 gennaio 1996, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente, conseguente alle convergenti influenze della criminalità organizzata nella cosa pubblica, attraverso il suo progressivo inserimento nella vita politica del comune.

Indagini condotte dai competenti organi, in particolare, hanno accertato che la presenza sul territorio della consorteria criminale facente capo agli «Iamonte» è ancora attiva e continua a dominare la locale vita sociale attraverso alleanze con famiglie del luogo e faide con altre cosche per il predominio della zona.

La cultura dell'omertà e il diffuso clima di paura, alimentato, negli ultimi anni, da un'alta concentrazione di delitti di grave natura perpetrati nell'area del melitese, hanno creato fertile terreno per l'accentramento della gestione della cosa pubblica nelle mani di quei pochi che nei rapporti con la «ndrangheta» trovano sicurezza e protezione per il loro agire.

Di conseguenza, senza alcuna concreta prospettiva di sviluppo economico-sociale, ogni attività si è paralizzata e quelle che fervono sono sotterranee, legate a traffici illegali di stupefacenti ed armi, e controllate dalla criminalità organizzata attraverso lo strumento dell'estorsione o direttamente, in quanto gestite in prima persona attraverso prestanomi.

In tale contesto ambientale, l'amministrazione pubblica, rappresentata, in primo luogo, dall'ente comunale, è indubbia fonte di introiti.

Specifici accertamenti, resisi necessari per il continuo e abnorme ricorso degli organi elettivi di Melito Porto Salvo alla procedura della somma urgenza per lavori pubblici di vario tipo, hanno evidenziato che la quasi totalità delle ditte a cui i lavori vengono affidati gravitano nell'ambito della locale criminalità organizzata e in moltissimi casi la competente sezione dell'organo regionale di controllo ha annullato i relativi atti deliberativi in quanto i citati lavori sono risultati privi dei presupposti della imprevedibilità e dell'urgenza.

Risulta palese un comportamento dell'amministrazione comunale che ha favorito interessi economici particolari, a detrimento di un'organica politica di interventi nel settore dei lavori pubblici, di cui è testimonianza l'estremo degrado in cui versa quel territorio, con strade dissestate, illuminazione pubblica non funzionante, rete idrica e fognante fatiscente.

Ciò si è reso possibile per la fitta rete di connivenze ed appoggi creati dalla criminalità organizzata in decenni di attività mafiosa posta in essere su tutto il territorio melitese, che ha coinvolto in maniera marcata l'amministrazione comunale, che al momento costituisce in quell'area l'unica fonte di impiego di danaro pubblico.

Significativa, in proposito, è la posizione di alcuni componenti dell'amministrazione comunale rinnovata, che vantano assidue frequentazioni con affiliati della consorteria Iamonte, se non addirittura, in qualche caso, un rapporto di vera e propria affiliazione per il quale è pendente un procedimento penale per l'art. 416-*bis* del codice penale.

L'opera di recupero avviata, sia pure tra notevolissime difficoltà, dalla commissione straordinaria che ha retto l'ente per due anni in occasione del precedente scioglimento del consiglio comunale, è stata così vanificata, anche perché quella parte della burocrazia comunale inquinata, che in quel periodo era stata isolata e, comunque, controllata, ha ora ripreso vigore e capacità di intervento.

Il comune di Melito Porto Salvo annovera nel suo organico, infatti, dipendenti vicini o addirittura inseriti nella cosca Iamonte, per alcuni dei quali risultano pendenti procedimenti penali per l'art. 416-*bis* del codice penale.

Nel comune di Melito Porto Salvo non si assiste ad una sottomissione degli amministratori alla volontà della cosca dominante, quanto, piuttosto, ad una vera e propria occupazione dell'ente da parte di affiliati della stessa cosca.

Risulta evidente che il perseguimento del pubblico interesse è subordinato all'interesse della cosca dominante e che sono violati i principi di legalità e di imparzialità che debbono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), la cui determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo, con la citata relazione, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 febbraio 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A2024

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 1996.

Scioglimento del consiglio della comunità montana Marmo Platano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che nel consiglio della comunità montana Marmo Platano, con sede in Muro Lucano (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su ventuno componenti il civico consesso e della revoca di un altro consigliere, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), e l'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana Marmo Platano, con sede in Muro Lucano (Potenza), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberico Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nella comunità montana Marmo Platano, con sede in Muro Lucano (Potenza), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci dei ventuno componenti il consiglio comunitario e della revoca, in data 9 ottobre 1995, di un altro consigliere, che rivestiva anche la carica di presidente della comunità montana, da parte di un comune facente parte del predetto ente locale.

Il consiglio comunitario si è dimostrato incapace di provvedere alla sostituzione dei propri componenti. Infatti si sono succedute infruttuosamente, per mancanza del numero legale, in data 22 dicembre 1995 e 18 gennaio 1996, due sedute consiliari convocate per la presa d'atto del citato provvedimento di revoca, per la convalida dell'elezione dei quattro consiglieri surroganti i primi tre dimissionari e quello revocato, nonché per l'elezione del presidente e degli assessori.

Successivamente, avendo rassegnato in data 12 febbraio 1996 le proprie dimissioni dalla carica ricoperta ulteriori sette consiglieri, l'ente è stato posto nell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana Marmo Platano, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1037/13-12/Gab del 19 febbraio 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana Marmo Platano, con sede in Muro Lucano (Potenza), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Alberico Gentile.

Roma, 7 marzo 1996

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

96A2042

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 29 febbraio 1996 e scadenza 27 febbraio 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 marzo 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 22.533 miliardi;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio e 7 marzo 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di 2 anni, con decorrenza 29 febbraio 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 29 febbraio 1996 e scadenza 27 febbraio 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 1996.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 1996, entro le ore 13 del giorno 26 marzo 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige appposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 marzo 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 21 febbraio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 marzo 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 marzo 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A2084

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Terre di Ronca», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 3 novembre 1994 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Terre di Ronca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma.

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Terre di Ronca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Carlo Pantalani, in data 7 febbraio 1977, rep. 15475, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Rimicci nato a Sabaudia il 18 agosto 1960 con std. in Roma, via di S. Erasmo, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2045

DECRETO 16 marzo 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Seges società cooperativa a r.l.», in Colle Val d'Elsa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 gennaio 1996, effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Seges società cooperativa a r.l.», con sede in Colle Val d'Elsa, località Belvedere (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre al cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Seges società cooperativa a r.l.», con sede in Colle Val d'Elsa, località Belvedere (Siena), costituita per rogito notaio Cataldo Dinolfo, in data 10 marzo 1992, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Banfi, nato a Vimercate (Milano), il 17 settembre 1944, e residente in Roccastrada (Grosseto), Nucleo il Terzo n. 7/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2046

DECRETO 18 marzo 1996.

Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, e successive modificazioni;

Visto l'art. 40, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988 concernente la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione;

Ritenuta l'opportunità di incentivare le piccole imprese, individuate secondo la normativa vigente, affinché siano stimolate ad una puntuale applicazione delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di contenere il rischio di infortunio e di malattia professionale delle piccole imprese che presentino un rischio elevato in relazione alla attività svolta, classificata al tasso medio di tariffa superiore al trenta per mille;

Vista la delibera n. 1 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 16 gennaio 1996, concernente il beneficio della riduzione del cinque per cento del premio applicato in base alla tariffa dei premi, approvata con il suddetto decreto ministeriale 18 giugno 1988, in favore delle imprese che risultino avere attuato le disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di un triennio e in via sperimentale, è concessa la riduzione del cinque per cento del premio applicato in base alla tariffa dei premi approvata con il decreto ministeriale 18 giugno 1988, in favore delle imprese con meno di sedici addetti e classificate con tasso medio di tariffa superiore al trenta per mille, che risultino essersi attenute, alle scadenze fissate, alle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta riduzione è concessa indipendentemente dalla oscillazione del tasso di premio ai sensi dell'art. 20 del citato decreto ministeriale 18 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1996

Il Ministro: TREU

96A2028

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 marzo 1996.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina dell'igiene degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministro della sanità 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995);

Visto il decreto del Ministro della sanità 9 agosto 1995, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive (incluso il Vinclozolin) tollerati in o su prodotti ortofrutticoli, cereali ed alimenti di origine animale;

Visto il decreto 24 gennaio 1996, concernente la sospensione cautelativa di commercio e impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Vinclozolin;

Visto il parere della Commissione consultiva in data 21 febbraio 1995, favorevole alla riammissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Vinclozolin, alle condizioni specificate nel dispositivo del presente decreto;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin;

Decreta:

Art. 1.

Rivalutazione della sostanza attiva Vinclozolin

1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Vinclozolin è approvata la scheda tecnica di valutazione di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Impieghi e limiti massimi di residui

1. Gli impieghi ed i relativi intervalli di sicurezza ammessi in Italia per i prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin sono i seguenti:

Fagiolo: intervallo di sicurezza dieci giorni;

Fagiolino: intervallo di sicurezza dieci giorni;

Cipolla, Aglio: intervallo di sicurezza ventuno giorni;

Actinidia: intervallo di sicurezza dieci giorni per impiego in campo e sessanta giorni per impiego in post raccolta;

Vite: intervallo di sicurezza ventuno giorni.

2. I limiti massimi di residui, stabiliti per la sostanza attiva Vinclozolin, ed ogni altra prescrizione di carattere generale sono quelli di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1995; per le prugne il limite massimo di residuo è di 0,05 mg/kg.

Art. 3.

Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari contententi Vinclozolin alle seguenti condizioni:

a) purché formulati in polveri bagnabili (WP) confezionate esclusivamente in sacchetti idrosolubili, in sospensioni concentrate (SC) e in granuli dispersibili in acqua (WDG);

b) purché le etichette siano adeguate alle prescrizioni di cui alla scheda tecnica di valutazione cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 1, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la richiesta di eventuale modifica del tipo di formulazione per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, pena la revoca dell'autorizzazione;

d) per i prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un *fac-simile* di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

e) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori di prodotti contenenti Vinclozolin, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

3. La sospensione cautelativa dell'immissione in commercio e dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti Vinclozolin non conformi alle disposizioni del presente decreto, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1996, permane in vigore fino alla data del completamento degli adeguamenti di cui al comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1996

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO 1

SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELLA S.A. VINCLOZOLIN (FUNGICIDA)

N. CAS 50471-44-8

N. CIPAC: 280

Purezza s.a.: 96-98% (s.a. tecnica usata nei formulati)

Categoria Cancerogenesi: 3ª

Categoria Mutagenesi: 4ª

Categoria Tossicità della riproduzione: 3

Categoria Tossicità dello sviluppo embrionale. 3

NOEL: 1,4 mg s.a./kg p.c./g (studio su ratto, 2 anni)

S.F.: 250

A.D.I.: 0,028 mg/kg p.c.

Classe Tossicologica. Xn

Indicazione di pericolo: Nocivo

Frasi di rischio R: 21/22-40-62-63

Consigli di prudenza S: 36/37/39

Impieghi:

Colture	Intervallo (gg)	LMR (mg/kg)
Fagiolo	10	1,5
Fagiolino	10	2 (valore UE)
Cipolla, aglio . .	21	1 (valore UE)
Actinidia	10 (impiego in campo) 60 (impiego in post-raccolta)	5
Vite	21	5 (valore UE)

Organismi combattuti: Botrite, Sclerotinia.

Per le suddette colture i valori degli intervalli e degli LMR nazionali sono quelli di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1995. Il limite massimo di residuo nazionale relativo alle prugne viene abbassato a 0,05 mg/Kg, (limite di sensibilità del metodo di analisi), non essendo più previsto l'impiego.

Etichette: in aggiunta alle frasi di rischio ed ai consigli di prudenza soprariportati, le seguenti ulteriori frasi cautelative (atte a ridurre l'esposizione dell'operatore):

divieto di impiego in serra e sotto tunnel;

indossare guanti, tute, soprascarpe o stivali di gomma e apparecchio respiratorio munito di filtro, anche in caso di trattamenti post raccolta ed in particolare durante la spazzolatura meccanica del Kiwi, prevista prima dell'immissione in commercio.

Tipi di formulazione:

polveri bagnabili (WP) solo in sacchetti idrosolubili;

sospensioni concentrate (SC);

granuli dispersibili (WG).

(*N.B.*: revoca delle altre formulazioni finora autorizzate, quali polvere secca o polveri bagnabili in confezioni diverse dai sacchetti idrosolubili).

96A2027

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 13 marzo 1996.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida con decorrenza dal 30 marzo 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 23 novembre 1995 n. 510;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 31 gennaio 1996, n. 007;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 ottobre 1995, n. 009819/Gab;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 4 dicembre 1995, n. 7546;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 1996 al 31 agosto 1996 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola e carri funebri;

c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 13 marzo 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 94

96A2043

DECRETO 21 marzo 1996.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia con decorrenza dal 30 marzo 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 15 dicembre 1995, n. 946;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 17 ottobre 1995, n. 361;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 14 marzo 1996, n. 47;

Vista la delibera della giunta comunale di Casamicciola Terme in data 5 febbraio 1996, n. 43;

Vista la nota in data 2 gennaio 1996, n. 5, con la quale è stata sollecitata la delibera del comune di Barano peraltro non ancora pervenuta;

Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 4 dicembre 1995, n. 213;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 31 gennaio 1996, n. 007;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 4 dicembre 1995, n. 7546;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28 ottobre 1995, n. 009819/Gab con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei succitati atti, sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 30 marzo 1996 al 30 settembre 1996 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'isola. Il diritto all'afflusso e alla circolazione è limitato ad una sola autovettura di proprietà del contribuente iscritto nei ruoli di cui sopra oppure del coniuge, che dimostri, con apposito stato di famiglia, tale *status*. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco del comune interessato;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata e veicoli immatricolati ad uso promiscuo con cose a bordo e relativa documentazione fiscale solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, ad eccezione di quelli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore o se trattasi di veicolo non di proprietà dell'invalido;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta, secondo le necessità;

f) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera e autoveicoli e motocicli di proprietà di soggetti non residenti in province appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici che dovranno sostare nelle apposite aree di parcheggio ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza denominati «taxi» con esclusione dei veicoli destinati al noleggio con conducente, limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 marzo 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 96

96A2044

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 marzo 1996.

Assegnazione di posti aggiuntivi per medici da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1995-96.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993, ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991, è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Tenuto conto che la riserva del 30% è stata calcolata sul numero programmato, ma i relativi posti sono stati concessi al di fuori della programmazione medesima in considerazione del fatto che si tratta di dipendenti già in servizio presso le aziende ospedaliere;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 21 dicembre 1995;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 1995, tenuto conto della programmazione di cui al citato decreto interministeriale 17 maggio 1995;

Considerata la necessità di specificare che alcuni posti relativi alle Università degli studi di Padova e di Verona devono essere assegnati ai sensi delle leggi della provincia autonoma di Bolzano 3 gennaio 1986, n. 1 e della provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 5, ai medici specializzandi residenti nelle province di Bolzano e di Trento;

Udito il comitato consultivo 06 di medicina del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 marzo 1996;

Decreta:

Per l'anno accademico 1995-96, per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1995, il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 e successive modificazioni citati nelle premesse è stabilito nell'allegata tabella *A* secondo la sottonotata nomenclatura:

Colonna A:
medici convenzionati ex art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Colonna B:
medici dell'amministrazione militare.

Colonna C:
medici con borse di studio comunque acquisite dalle università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1996

Il Ministro: SALVINI

ALLEGATO *A*

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

Università di:	A	B	C
Bari	2		
Cagliari	1		
Firenze		1	
Genova	2		
L'Aquila	2		
Padova			1+1 PAB
Pavia	3		
Pisa	2	1	
Roma «La Sapienza»	2		

CARDIOLOGIA

Università di:	A	B	C
Ancona	1		
Bari	2		5
Bologna 1ª scuola			2
Bologna 2ª scuola			1
Brescia	1		2
Cagliari	2	2	1
Catania			4
Chieti			1
Ferrara	1		
Firenze	2		
Genova	3		
L'Aquila	1		1
Messina	2		2
Milano 1ª scuola			2
Milano 2ª scuola	2		4
Milano Cattolica	1	1	
Napoli «Federico II»	6		
Napoli II Ateneo			1
Padova 1ª scuola	1		2
Padova 2ª scuola	1		
Palermo	4		4
Parma	1		1
Pavia			6
Perugia	1		3
Pisa			1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1		1
Roma «La Sapienza» 2ª sc.		1	
Sassari	2		1
Siena	3		
Torino	1		
Verona			2 PAB+2 PAT

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Università di:	A	B	C
Ancona		1	
Bari			6
Bologna			2
Cagliari	1		1
Catania			2
Chieti			3
Firenze		1	
Messina			2
Milano Cattolica	5	1	
Modena			1
Palermo			2
Parma			2
Pavia			1
Perugia			1
Roma «La Sapienza»	1		
Sassari	1		
Verona			1 PAB

EMATOLOGIA

Università di:	A	B	C
Bologna	2		1
Catania			2
Chieti			2
Genova	2		2
Messina			1
Milano 1ª scuola	2		
Milano 2ª scuola			2
Milano Cattolica	2		
Napoli «Federico II»	3		
Padova			2
Palermo			2
Perugia	2		1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	2		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	2		
Roma II Ateneo	1		
Torino	3		3
Udine	1		
Verona	1		1

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Università di:	A	B	C
Bari			1
Bologna	1		
Cagliari	6		4
Catania 1ª scuola			2
Catania 2ª scuola			1
Ferrara	1		
Genova	2		
Messina			1
Milano 1ª scuola	1		
Milano Cattolica 1ª sc.			1
Milano Cattolica 2ª sc.	1		
Modena	1		
Napoli «Federico II»	1		
Padova 1ª scuola			1
Padova 2ª scuola			2
Palermo			2
Pisa 2ª scuola	2		
Reggio Calabria			1
Siena	1		
Torino	1		1
Verona	3		1 PAT

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Università di:	A	B	C
Bologna			1
Cagliari	2		2
Catania			2
Ferrara	1		
Firenze 2ª scuola			2
Genova	1		1
Messina		1	2
Milano 1ª scuola	1		1
Milano 2ª scuola	1		2
Milano Cattolica	2		1
Modena	1		
Napoli «Federico II»	3		
Palermo			2
Pavia 1ª facoltà			1
Perugia			1
Pisa	1		
Reggio Calabria			2
Sassari	1		1
Siena			2
Torino			1
Verona	3		

GENETICA MEDICA

Università di:	A	B	C
Catania			2
Roma «La Sapienza»	1		
Verona			1

GERIATRIA

Università di:	A	B	C
Bologna	2		
Cagliari			3
Catania			3
Firenze		1	
Messina			1
Milano Cattolica	2		2
Napoli «Federico II»	2		
Padova	1		3
Palermo			3
Parma	1		
Pavia	2		
Perugia			1
Reggio Calabria	3		5
Roma «La Sapienza»	2		
Torino	1		
Verona	1		1+1 PAB

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Università di:	A	B	C
Bari	1		
Catania			1
Firenze		1	
Messina			1
Milano 1ª scuola	1		
Milano Cattolica	2		
Modena	1	1	1
Napoli «Federico II»	1		
Padova			1 PAB
Palermo			1
Pavia	2		
Pisa			1
Reggio Calabria	2		1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	2		
Roma II	1		
Sassari	1		1
Torino	1		

MALATTIE INFETTIVE

Università di:	A	B	C
Cagliari			3
Catania			1
Chieti	2		
Firenze	6		
Genova	1		
Messina			1
Milano	3		
Milano Cattolica		1	
Napoli «Federico II»	2		
Palermo			1
Pavia	1		
Reggio Calabria	2		
Roma «La Sapienza»	1	1	
Sassari	2		2
Siena	2		
Torino	2		
Verona	2		

MEDICINA DELLO SPORT

Università di:	A	B	C
Cagliari	3		2
Catania			2
Ferrara			1
Firenze		1	
Genova	2	1	
Messina			1
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	1		
Palermo			1
Perugia	4		
Pisa	2		
Reggio Calabria			1
Siena		1	
Verona	1		

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Università di:	A	B	C
Bari			5
Bologna			2
Cagliari	2		2
Catania			5
Firenze	1	1	
Genova	1		
Messina			1
Milano	3		
Napoli «Federico II»	2		
Napoli II Ateneo	2		1
Padova	1		4+1 PAB
Pavia 1ª fac.	1		
Reggio Calabria	1		1
Roma II Ateneo	1	1	1
Torino	2		

MEDICINA INTERNA

Università di:	A	B	C
Bari 1ª scuola		1	5
Bari 2ª scuola	1		2
Brescia			1
Cagliari	6		2
Catania			2
Chieti			1
Firenze	2		
Genova	4		
Messina			1
Milano 2ª scuola	4		
Milano Cattolica	2		
Modena	1		
Napoli «Federico II»	6		
Napoli II Ateneo	1		
Padova 1ª scuola			2
Padova 2ª scuola		1	
Palermo 1ª scuola			1
Palermo 2ª scuola			1
Pavia 1ª fac.	4		
Pisa	6		
Siena	10		
Torino 1ª fac.	5		
Trieste	3		
Udine	1		
Verona			1+2 PAB+2 PAT

MEDICINA TROPICALE

Università di:	A	B	C
Milano	2		1
Roma «La Sapienza»		1	

NEFROLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari	1		
Cagliari	5		3
Catania			1
Chieti			1
Messina 1ª sc.			1
Messina 2ª sc.			1
Milano			1
Modena	1		
Napoli «Federico II»	2		
Napoli II Ateneo	1		
Padova			1
Palermo			2
Perugia	2		1
Reggio Calabria	1		2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1		
Roma II	1		1
Sassari	2		2
Verona			1

NEUROLOGIA

Università di:	A	B	C
Ancona			1
Bari	1	1	3
Cagliari			3
Catania			3
Chieti			1
Firenze	1		
L'Aquila	1		1
Messina		1	1
Milano			4
Milano Cattolica	3		1
Napoli «Federico II»	1		
Padova		1	
Palermo			3
Parma	1		
Pavia			1
Perugia			2
Pisa			2
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1	1	
Roma II			2
Sassari	2		2
Verona			3 PAT

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Università di:	A	B	C
Bari	1		
Bologna	1		
Cagliari			2
Catania			1
Messina			1
Milano	2		
Modena	3		
Padova			1 PAB
Palermo			2
Pavia			2
Sassari	1		

ONCOLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari	1		
Cagliari	12		3
Catania			2
Ferrara			1
Genova	2		
Messina	2		2
Milano	2		3
Milano Cattolica	3		
Padova			1
Perugia			2
Reggio Calabria	2		
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	1		
Roma II	1		
Torino	1		2

PEDIATRIA

Università di:	A	B	C
Bari 1ª scuola			4
Bari 2ª scuola	1		5
Bologna 1ª scuola	3		2
Brescia			1
Cagliari	1		2
Catania			4
Chieti			2
Firenze			1
Genova 1ª scuola	2		
Messina			7
Milano 1ª scuola	1		5
Milano 2ª scuola	1		1
Milano 3ª scuola			2
Milano Cattolica	4		2
Napoli «Federico II»	6		
Napoli II Ateneo	6		1
Padova	1		4

Università di:	A	B	C
Palermo			3
Perugia			2
Reggio Calabria	2		
Roma II			1
Sassari	2		5
Torino	1		1
Trieste			1
Udine			1
Verona	1		1+2 PAB+2 PAT

PSICHIATRIA

Università di:	A	B	C
Bari			1
Bologna			4
Brescia	1	1	1
Cagliari	2		4
Catania			1
Chieti	1		
Firenze	2	1	
Messina	4		4
Milano			2
Modena			1
Napoli «Federico II»	4	1	
Napoli II Ateneo	3		1
Padova			2
Palermo		1	2
Perugia			1
Pisa			2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1	1	
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	2		
Roma II	6		
Sassari	1		
Torino	1		
Trieste	1		1
Verona			4 PAT

REUMATOLOGIA

Università di:	A	B	C
Cagliari			1
Catania			1
Chieti			2
Ferrara	1		
Genova	3		
Napoli «Federico II»	2		
Siena	1		

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

Università di:	A	B	C
Napoli «Federico II»	3		
Pavia	2		

TOSSICOLOGIA MEDICA

Università di:	A	B	C
Catania			1
Firenze	2		
Messina			1
Modena	4		

CARDIOCHIRURGIA

Università di:	A	B	C
Bologna			1
Catania			1
Genova	1		
Milano	2		2
Napoli «Federico II»	1		
Napoli II Ateneo	1		
Padova			1
Verona			1

CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE

Università di:	A	B	C
Cagliari			3
Catania			1
Firenze		1	
Genova	1		
Messina	1		1
Milano 2ª scuola			1
Napoli II Ateneo	1		
Palermo			1
Pisa	1		
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1	1	
Roma «La Sapienza» 3ª sc.	1		
Roma II	1		
Sassari	1		1

CHIRURGIA GENERALE

Università di:	A	B	C
Bari	1		
Cagliari	1		2
Catania			3
Firenze		1	
Genova 2ª scuola			3
Genova 3ª scuola	1		
Messina 1ª scuola			1
Messina 2ª scuola			1
Messina 3ª scuola			1
Milano	2		1
Milano Cattolica	2		1
Napoli «Federico II» 1ª sc.	3		
Napoli «Federico II» 2ª sc.	2		

Università di:	A	B	C
Padova			2
Palermo 1ª sc.			2
Palermo 2ª sc.			2
Perugia			3
Pisa		1	
Reggio Calabria 1ª sc.	2		
Roma II	2		
Sassari	1		
Torino 1ª scuola			1
Verona	1		1 PAB+1 PAT

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Università di:	A	B	C
Verona	1		1 PAB+2 PAT

CHIRURGIA PEDIATRICA

Università di:	A	B	C
Cagliari			1
Catania			1
Messina			1
Milano	2		

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Università di:	A	B	C
Bari			1
Catania		1	3
Genova	1		
Milano Cattolica	2	1	
Napoli «Federico II»	2		
Parma			1
Roma II	9	2	
Torino			1

CHIRURGIA TORACICA

Università di:	A	B	C
Cagliari			2
Catania			1
Genova	3		
Messina			1
Milano	2		
Napoli II Ateneo	2		
Palermo			1
Perugia	2		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	1		
Roma II	1		
Siena	2		
Trieste	1		
Verona	2		

CHIRURGIA VASCOLARE

Università di:	A	B	C
Cagliari			1
Catania			1
Ferrara	1		
Firenze	1		
Genova	2		
L'Aquila		1	
Milano 1ª scuola	1		
Milano 2ª scuola	1		
Milano Cattolica	1		2
Modena	1		
Napoli «Federico II»	2		
Napoli II Ateneo	1		
Palermo			2
Pavia	1		
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1		
Roma II	1		
Sassari	1		
Trieste	1		
Verona			1 PAT

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Università di:	A	B	C
Bari 1ª scuola			7
Bari 2ª scuola			4
Cagliari			4
Catania 1ª scuola			4
Catania 2ª scuola			2
Ferrara			1
Firenze			2
Messina			1
Milano 1ª scuola			2
Milano 3ª scuola	2		2
Milano Cattolica	4		5
Modena			1
Napoli II Ateneo	1		
Padova			1
Palermo 1ª sc.			1
Palermo 2ª sc.			1
Pavia 2ª fac. (Varese)			1
Perugia			4
Reggio Calabria	1		1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.		2	
Roma «La Sapienza» 2ª sc.		1	
Roma II	2		1
Sassari	2		1
Siena			5
Trieste			2
Verona			1+2 PAT

NEUROCHIRURGIA

Università di:	A	B	C
Bari			1
Catania			2
Messina			1
Napoli «Federico II»	1		
Reggio Calabria	1		
Roma II Ateneo	1		
Sassari	1		

OFTALMOLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari	1		3
Bologna			2
Cagliari			2
Catania			2
Chieti			2
Ferrara			2
Firenze		1	1
Genova		1	
Messina			2
Milano 1ª scuola			1
Milano 2ª scuola			2
Milano Cattolica	2		
Padova			1
Palermo		1	1
Perugia			2
Pisa		1	1
Sassari	1		1
Siena			2
Torino			2
Trieste		1	
Udine		1	1
Verona			1

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari			1
Bologna	1	1	
Brescia	2		
Cagliari	4	1	2
Catania			4
Firenze		1	
Genova			1
Milano 1ª scuola	1	1	5
Milano Cattolica	2		
Napoli «Federico II»	3		
Padova			3
Palermo			2
Pavia 1ª fac.	1		
Perugia			1
Pisa		1	1
Reggio Calabria	1		
Sassari	2		2
Torino	1		1
Verona	1		1 PAT

OTORINOLARINGOIATRIA

Università di:	A	B	C
Bari	4		
Bologna		1	
Brescia	1		
Catania			1
Firenze		1	1
Messina			1
Milano 2ª sc.			1
Milano Cattolica	1	1	
Napoli 2° Ateneo		1	
Palermo			1
Pavia			1
Roma II	2		
Sassari	1		
Siena	1		4
Torino			1
Verona			1

UROLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari			1
Brescia			1
Cagliari			1
Catania			1
Firenze	4		1
Genova	3		
Milano	4		1
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	2		
Padova			3
Palermo			2
Perugia	1		
Reggio Calabria	1		
Roma II Ateneo	1		
Sassari	1		
Trieste			3

ANATOMIA PATOLOGICA

Università di:	A	B	C
Ancona	2		
Bari			1
Cagliari	1		
Messina	2		1
Roma «La Sapienza»	1		
Roma II Ateneo	1		
Sassari	2		

Anestesia e rianimazione

Università di:	A	B	C
Ancona	1		
Bari	10		
Bologna	1	1	3
Brescia	1		
Catania			2
Chieti			1
Ferrara	2		1
Firenze	2		
Genova	10		2
Messina			2
Milano 1ª scuola	8		
Milano 2ª scuola	5		8
Milano Cattolica	4		2
Napoli «Federico II»	3		
Padova		1	9
Palermo			4
Perugia	1		
Pisa	3		2
Reggio Calabria	1		3
Roma «La Sapienza»		3	
Roma II Ateneo	1	1	
Sassari	2		1
Siena	9		2
Torino	11		
Trieste	1		3
Udine	2		
Verona			2+2 PAB+2 PAT

Biochimica e chimica clinica

Università di:	A	B	C
Brescia	1		
Catania			1
Firenze	1		
Messina			1
Milano	3		
Napoli II Ateneo	1		
Reggio Calabria			1
Siena	12		
Verona	1		

Farmacologia

Università di:	A	B	C
Cagliari			1
Catania			1
Firenze	1		
Messina			1
Milano	2		
Pavia 1ª fac.	1		

Igiene e medicina preventiva

Università di:	A	B	C
Ancona	6		
Bari	5		
Bologna	1		
Cagliari	3		
Catania		1	2
Chieti	1		1
Firenze	2		
Genova	4		
L'Aquila	3		
Messina		6	1
Milano	7		1
Milano Cattolica	5		
Modena	7		
Napoli «Federico II»	5		
Napoli II Ateneo	5		
Padova	2		1
Palermo	1		3
Pavia	4		
Perugia	5		
Pisa	3		
Reggio Calabria	6		
Roma «La Sapienza»	3		
Roma II	3		
Sassari	2		1
Siena	2		
Torino	3		
Trieste	3		
Verona	2		

Medicina del lavoro

Università di:	A	B	C
Bari	2		1
Bologna	2		1
Cagliari	1		2
Firenze	2		
Genova	2		
L'Aquila	3		
Messina	1		4
Milano	2		
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	1		
Napoli II Ateneo 1ª sc.		1	
Napoli II Ateneo 2ª sc.		1	
Padova		1	
Palermo			3
Pavia 1ª sc.	1		
Pavia 2ª sc.	2		
Perugia	2		1
Roma «La Sapienza»	2	1	
Siena	1		
Trieste		1	
Verona	1	1	1+2 PAT

MEDICINA LEGALE

Università di:	A	B	C
Bari	1	1	
Catania			1
Ferrara	2		
Firenze	1		
Genova	2		
Milano Cattolica	3	1	
Napoli «Federico II»	3		
Palermo		1	1
Pavia		1	
Reggio Calabria	4		1
Roma «La Sapienza»	5	1	
Roma II	7	1	
Siena	1		2
Trieste	3		
Verona	1		1 PAT

MEDICINA NUCLEARE

Università di:	A	B	C
Milano	2		2
Milano Cattolica	2		
Roma «La Sapienza»	1		
Sassari	1		2

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Università di:	A	B	C
Cagliari	2		
Catania	1		2
Messina			1
Milano	2		
Padova	1		
Palermo			2
Pisa	1		
Reggio Calabria	1		
Roma II Ateneo	1		
Sassari	2		
Siena	2		
Udine	1		
Verona	1		

PATOLOGIA CLINICA

Università di:	A	B	C
Bari	1		
Catania			2
Chieti	2		
L'Aquila	1		
Messina			1
Milano Cattolica	2		
Modena	1		
Palermo			2
Pavia		1	
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	2		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	1		
Torino	4		

RADIODIAGNOSTICA

Università di:	A	B	C
Ancona	1		
Bari	5	1	
Bologna		1	
Brescia	1		
Cagliari	6		3
Catania			4
Chieti			5
Ferrara	1	1	
Firenze		2	2
Genova	9		2
L'Aquila	1		
Messina			1
Milano	4		
Milano Cattolica	5	5	
Napoli «Federico II»	5	1	
Napoli II Ateneo	5		
Palermo	1	1	3
Parma	1		
Pavia	1		1
Pisa	1		1
Reggio Calabria	2		1
Roma «La Sapienza»	2	1	1
Roma II	3		2
Sassari	3		2
Siena	1		
Torino	5		1
Trieste			1
Verona			1 PAT

RADIOTERAPIA

Università di:	A	B	C
Cagliari	2		
Genova	1		
Messina			1
Milano	1		
Milano Cattolica	2		
Napoli «Federico II»	1		
Reggio Calabria			2

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A1996

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 marzo 1996.

Approvazione della deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. di conguaglio di diritti di custodia a favore dei depositari. (Deliberazione n. 9857).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 9654 del 18 dicembre 1995 con la quale la Consob e d'intesa con la Banca d'Italia ha approvato, per l'anno 1995, la misura della percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla Monte Titoli a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto;

Viste le lettere dell'11 gennaio 1996 e del 28 febbraio 1996 con le quali la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 21 dicembre 1995 il consiglio di amministrazione della società ha deliberato di procedere ad un conguaglio di diritti di custodia a favore dei depositari;

Vista la lettera dell'8 marzo 1996, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. che ha stabilito di procedere ad un conguaglio di diritti di custodia a favore dei depositari nella misura di L. 3.000.000.000, da stornare proporzionalmente agli importi addebitati, allo stesso titolo, nel corso del 1995.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 19 marzo 1996

Il presidente: BERLANDA

96A2051

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 5 marzo 1996, n. D/233.

Disposizioni integrative e di modifica della circolare n. D/351 del 29 marzo 1995, recante misure di applicazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati di cui ai regolamenti (CE) n. 603/95 e n. 785/95.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Ai commissari del Governo

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D.

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import/export Divisione IV

Alle prefetture

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione produttori agricoli

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi

All'Associazione nazionale sfarinatori fieni

All'Associazione nazionale per gli alimenti zootecnici (Assalzoo)

Con la circolare del 29 marzo 1995, n. D/351, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 1995 - serie generale - parte prima, sono state dettate le disposizioni nazionali applicative della normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 603/95 e n. 785/95 e successive modificazioni, rispettivamente del Consiglio e della Commissione dell'Unione Europea, concernenti il regime di aiuto per i foraggi essiccati.

Con recente provvedimento, in corso di pubblicazione, la Commissione CE ha emanato al riguardo nuove disposizioni modificando il precitato regolamento (CE) n. 785/95 e apportandovi significative innovazioni la cui rilevanza richiede la riformulazione in più parti della predetta circolare n. D/351/95.

Pertanto, con la presente circolare, ferme restando le altre disposizioni applicative contenute nel predetto provvedimento nazionale, si dispone quanto segue:

Punto 1.

Definizione di foraggi disidratati

La definizione dei foraggi disidratati di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione è sostituita dalla seguente:

a) «Foraggi disidratati», ossia i prodotti di cui all'art. 1, lettera *a)*, primo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, essiccati artificialmente al calore; gli «altri simili prodotti da foraggio» di cui all'art. 1, lettera *a)*, terzo trattino del precitato regolamento n. 603/95 sono rappresentati dalle leguminose erbacee, dalle graminacee erbacee, dai cereali previsti all'allegato I, punto I del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, raccolti allo stato verde, a pianta intera e a cariosside non matura, nonché dal Chenopodium quinoa, a condizione che dette specie rientrino nella classificazione della tariffa doganale della nomenclatura combinata 1214 90 91 e 1214 90 99.

Rispetto alla precedente disciplina che limitava l'aiuto ai soli prodotti di cui all'art. 1, lettera *a)*, primo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, la Commissione CE ha operato, quindi, un ampliamento del campo di applicazione del beneficio in causa:

a) ai cereali di cui all'allegato I, del punto I del regolamento (CE) n. 1765/92, raccolti allo stato verde, a pianta intera e a cariosside non matura;

b) al Chenopodium quinoa,
ed ha precisato che i cosiddetti «altri simili prodotti da foraggio» di cui al predetto art. 1, lettera *a)*, terzo trattino sono rappresentati, oltre che da quelli di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, dalle:

leguminose erbacee;

graminacee erbacee,

purché classificabili nelle due voci tariffarie della nomenclatura combinata sopra richiamata (agglomerati in forma di pellets e/o altri).

È altresì da precisare che le piante foraggere, dalle quali sono stati estratti i semi, non possono beneficiare dell'aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati.

Punto 2.

Definizione di miscela

Con il predetto regolamento in corso di pubblicazione, la Commissione CE ha colmato una lacuna della precedente regolamentazione, fornendo la definizione di miscela.

Per «miscela» si intende un prodotto destinato all'alimentazione animale, contenente foraggi di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio che siano stati essiccati e/o macinati dall'impresa di trasformazione ed altri prodotti della stessa o di natura diversa, denominati «aggiunte», ma che siano stati essiccati e/o macinati da altra impresa.

Non sono considerate «miscele» i foraggi essiccati le cui «aggiunte» non superino il limite del 3% del peso totale del prodotto finito e abbiano un tenore in azoto totale, rispetto alla sostanza secca, non superiore al 2,4%.

Punto 3.

Fatto generatore dell'aiuto

Le disposizioni contenute al punto 4 della circolare ministeriale n. D/351/95 si intedono sostituite dalle seguenti:

Il fatto generatore dell'aiuto interviene alla data alla quale i prodotti, di cui al punto 2) della predetta circolare n. D/351/95, escono dall'impresa di trasformazione.

Si considerano ammissibili all'aiuto comunitario di cui all'art. 3) del regolamento (CE) n. 603/95, i prodotti contemplati all'art. 2, punto 1) del regolamento n. 785/95, oggetto di modifica del regolamento (CE) in corso di pubblicazione nel senso descritto al punto 1 della presente circolare, di qualità sana, leale e mercantile che rispondano alle esigenze esistenti in materia di commercializzazione e destinati all'alimentazione degli animali che:

a) lascino come tali o sotto forma di miscela preparata secondo la definizione di cui al punto 2) della presente circolare, il perimetro dell'impresa di trasformazione;

oppure:

– quando i foraggi di cui trattasi non possano essere depositati entro tale perimetro, qualsiasi altro luogo di deposito ad esclusione di detto perimetro che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei foraggi ivi depositati e che sia stato preventivamente riconosciuto dall'AIMA;

– nel caso di una unità mobile di disidratazione, l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi disidratati sono depositati dalla persona che ha effettuato la predetta disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui al trattino precedente;

b) presentino al momento dell'uscita di cui alla lettera *a)*, le seguenti caratteristiche:

– tenore massimo di umidità:

12% per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinazione, i concentrati di proteine ed i prodotti disidratati;

14% per gli altri foraggi disidratati;

– tenore minimo di proteine grezze totali sulla sostanza secca:

15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed i prodotti disidratati;

45% per i concentrati di proteine.

Inoltre, il diritto all'aiuto è limitato alle quantità di prodotto ottenute dall'essiccazione dei foraggi raccolti su particelle la cui destinazione agricola possa essere verificata con soddisfazione da parte dell'AIMA.

Prima della immissione all'interno del perimetro che delimita l'impresa di trasformazione, di prodotti diversi dai foraggi destinati alla essiccazione e/o macinazione l'impresa di trasformazione informa l'organo regionale di controllo competente per territorio, specificando la natura e le quantità dei prodotti da immettere.

Qualora l'immissione di cui trattasi concerna foraggi già essiccati e/o macinati da un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente indica al precitato organo regionale di controllo l'origine e la destinazione di detti foraggi. In tale caso, l'immissione potrà aver luogo soltanto sotto il controllo del competente organo regionale e alle condizioni stabilite dall'AIMA.

I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione possono essere reimmessi all'interno della stessa soltanto per essere nuovamente sottoposti a condizionamento, purché tale reimmissione avvenga sotto il controllo del competente organo regionale di controllo ed alle condizioni stabilite dall'AIMA.

Nei casi sopra indicati, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare al predetto organo regionale di controllo il giorno in cui saranno effettuate le relative operazioni.

Tutti i prodotti immessi o reimmessi all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione, secondo quanto stabilito al presente punto, devono essere immagazzinati o depositati in luoghi separati da quelli ove siano immagazzinati o depositati i foraggi essiccati e/o macinati prodotti dalla medesima impresa; inoltre, essi devono figurare nella contabilità di magazzino conformemente all'art. 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 785/95.

Punto 4.

Riconoscimento dell'impresa di trasformazione e dell'acquirente di foraggi da essiccare

Le disposizioni di cui alle lettere A) e B), punto 8) della circolare n. D/351/95 e le relative disposizioni introdotte con la circolare n. D/1289 del 28 novembre 1995, concernenti il riconoscimento delle imprese di trasformazione e dell'acquirente di foraggi da essiccare, sono sostituite dalle seguenti:

A) *Impresa di trasformazione.*

Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione deve depositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio e in copia presso l'AIMA, entro il 15 marzo 1996 e alla stessa data per le campagne successive, una domanda contenente le informazioni e la documentazione seguenti:

– descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione, con l'esatta indicazione dei punti di entrata dei foraggi da trasformare e di quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati, dei locali destinati all'immagazzinamento dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti, dei locali adibiti alla disidratazione e/o macinazione;

– descrizione degli impianti tecnici di disidratazione e di macinazione, con l'indicazione della capacità oraria di evaporazione, della temperatura di funzionamento, degli impianti per la pesatura ai fini della disidratazione, della macinazione ed, eventualmente della fabbricazione dei concentrati di proteine e della capacità minima di magazzinaggio determinata in relazione alle potenzialità di trasformazione;

– elenco delle aggiunte utilizzate prima o durante il processo di disidratazione, come pure la lista indicativa degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti;

– elenco dei registri della contabilità di magazzino che consenta di seguire giornalmente le quantità di prodotti entrati per essere disidratati e/o macinati, le quantità prodotte, così come le quantità di leganti o di ogni altra aggiunta eventualmente utilizzate nella fabbricazione.

I foraggi essiccati entrati o reimmessi nell'impresa riconosciuta, devono costituire oggetto di una annotazione specifica nella contabilità di magazzino.

In caso di modificazione di uno o più elementi contenuti nella detta domanda, l'impresa avverte entro dieci giorni l'organo regionale di controllo competente per territorio e l'AIMA al fine di ottenere una conferma del riconoscimento in questione.

L'AIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dal predetto organo regionale, adotterà il conseguente provvedimento.

L'impresa di cui trattasi deve:

– rispettare le condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 603/95 e n. 785/95 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché dal nuovo regolamento (CE) in corso di pubblicazione;

– impegnarsi, nel caso di trasformazioni plurime, a tenere tra loro separati, in appositi locali di deposito, i foraggi disidratati, eventualmente macinati, i prodotti disidratati, i concentrati di proteine e i foraggi essiccati al sole macinati;

– depositare entro il 15 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa presso l'organo regionale di controllo competente per territorio:

a) i contratti di acquisto della materia prima del produttore o dell'acquirente, o le dichiarazioni di consegna, o i contratti di lavorazione per conto terzi;

b) una copia, debitamente compilata per la parte di rispettiva competenza dal coltivatore e dal trasformatore e dagli stessi sottoscritta, dell'allegato alla circolare n. D/351, denominato modello «FE». Un'altra copia di detto modello va rimessa, entro la stessa data, a cura del trasformatore all'AIMA;

– tenere una specifica contabilità di magazzino da cui giornalmente risultino:

a) le specie e le quantità di foraggi freschi destinate alla disidratazione e degli essiccati al sole da macinare, acquistate e pesate sistematicamente al momento dell'entrata nell'impresa.
Con effetto dal 1° aprile 1996, l'adempimento della pesatura sistematica deve essere osservato tassativamente da tutti i soggetti interessati, essendo scaduta a quella data la disposizione derogatoria prevista dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 785/95;

b) le quantità e la qualità dei foraggi disidratati, degli essiccati al sole e macinati e dei concentrati di proteine al momento dell'uscita dall'impresa stessa. Nel caso si tratti di disidratazione e/o macinazione mediante l'utilizzazione di un impianto mobile, le quantità di foraggi possono essere stimate in base alle superfici effettivamente seminate.

Il tenore medio di umidità delle quantità di foraggi da disidratare viene determinato, per differenza, tra le quantità di foraggi verdi utilizzate e quelle dei relativi prodotti finiti.

Inoltre, detta contabilità di magazzino deve riportare:

– la percentuale di umidità constatata per i foraggi da disidratare ed eventualmente da macinare e degli essiccati al sole da macinare;

– il riferimento ai contratti e/o dichiarazioni di consegna di cui al punto 10) della predetta circolare n. D/351/95;

– la data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa con l'indicazione delle quantità riferite a ciascuna data di uscita;

– il numero progressivo relativo a ciascuna partita campionata;

– le giacenze di foraggi essiccati presenti nell'impresa alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione.

Le imprese di trasformazione hanno l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino giornaliera separata per ciascuna delle seguenti produzioni:

– foraggi disidratati ed eventualmente macinati;
– foraggi essiccati al sole e macinati;
– concentrati di proteine;
– prodotti disidratati.

Nel caso in cui la produzione riguardi materie prime disidratate ed eventualmente macinate diverse da quelle previste al punto 2) della circolare n. D/351/95 e al punto 1) della presente circolare, l'impresa di trasformazione è obbligata a tenere per tale produzione una contabilità di magazzino ugualmente separata;

– consentire, in qualsiasi momento, l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo, agevolandone al massimo l'azione di accertamento;

– tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, nonché una copia dei contratti di acquisto e vendita e ogni altro documento, anche di natura contabile-finanziaria, utile ai fini del controllo.

Nel caso in cui un'impresa di trasformazione manchi di osservare una o più condizioni o impegni sopra citati, l'AIMA, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, revoca il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre.

La predetta azienda provvederà ad adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini della più corretta ed efficace gestione del regime di cui trattasi.

Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la data ultima di deposito della domanda di riconoscimento, fissata perentoriamente al 15 marzo, l'AIMA, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, può consentire il deposito di detta domanda non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data di quest'ultima, l'impresa di trasformazione è provvisoriamente riconosciuta.

È appena il caso di precisare che il riconoscimento sarà effettuato dall'AIMA solo dopo l'avviso favorevole della commissione.

In caso contrario l'attività dell'impresa di trasformazione dovrà cessare nel momento della notifica del provvedimento con il quale si dispone il non riconoscimento dell'impresa stessa.

B) *Acquirente di foraggi da essiccare.*

Ai fini del riconoscimento, l'acquirente di foraggi da essiccare ed eventualmente da macinare e dei foraggi

essiccati al sole da macinare, deve depositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio e in copia presso l'AIMA, entro il 15 marzo 1996 e alla stessa data per le campagne successive, apposita domanda.

L'AIMA, sulla base dell'istruttoria effettuata dal predetto organo regionale, adotterà il conseguente provvedimento.

Detto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a:

- fornire adeguate garanzie sul piano finanziario, indicate dall'AIMA, inerenti alla capacità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa;

- depositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio i contratti stipulati con i produttori di foraggi verdi e/o di foraggi essiccati al sole da macinare.

In questa ipotesi, l'acquirente di foraggi è tenuto a rimettere i contratti in questione al trasformatore, almeno quindici giorni prima del 15 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, nonché copia dell'allegato alla circolare n. D/351/95, denominato «modello FE», debitamente compilato dal produttore nella parte di sua pertinenza e dallo stesso sottoscritto;

- tenere un registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'organo regionale di controllo competente per territorio, dei prodotti in questione con la annotazione degli acquisti e delle vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonché l'indicazione, per ciascuna partita, delle quantità, del riferimento al contratto stipulato con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, dell'impresa di trasformazione destinataria della stessa;

- mettere a disposizione dell'organo regionale di controllo di cui sopra e dell'AIMA, la propria contabilità finanziaria;

- agevolare le operazioni di controllo necessarie.

Nel caso in cui l'acquirente di foraggi da essiccare manchi di osservare una o più condizioni o impegni sopra citati, l'AIMA, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, revoca il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre.

La predetta azienda provvederà ad adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini della più corretta ed efficace gestione del regime di cui trattasi.

Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la data ultima di rimessione dei contratti in questione al trasformatore, l'AIMA, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, può consentire il deposito della domanda di riconoscimento non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data di quest'ultima, l'acquirente di foraggi da essiccare è provvisoriamente riconosciuto.

È appena il caso di precisare che il riconoscimento sarà effettuato dall'AIMA solo dopo l'avviso favorevole della Commissione.

In caso contrario l'attività dell'acquirente in questione dovrà cessare nel momento della notifica del provvedimento con il quale si dispone il non riconoscimento dell'acquirente stesso.

Salvo i casi sopra rappresentati di domande di riconoscimento depositate dopo il 31 marzo e fino al 31 maggio, i riconoscimenti sono concessi dall'AIMA su domanda degli interessati, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione in causa.

Al fine della migliore organizzazione del servizio di riconoscimento, l'AIMA valuterà l'opportunità di predisporre e rimettere agli organi di controllo e alle organizzazioni professionali interessate un modello di domanda di riconoscimento che, tenendo conto della normativa comunitaria sopra descritta, consenta un'agevole redazione della domanda stessa e un sollecito e puntuale riscontro di conformità da parte degli organi di controllo.

La sottoscrizione delle domande di riconoscimento di cui ai punti A) e B) della presente circolare deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Punto 5.

Domanda di aiuto - Termini e modalità di presentazione

La disposizione contenuta al punto 9) della circolare n. D/351/95, concernente la domanda di aiuto, termini e modalità di presentazione, è modificata come segue:

Al fine di poter beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione è tenuta a presentare una domanda debitamente compilata e sottoscritta.

L'aiuto in questione è concesso unicamente per la fabbricazione di foraggi disidratati ed eventualmente macinati e di foraggi essiccati al sole e macinati previa deduzione del peso di tutte le aggiunte di cui al punto 2) della presente circolare.

La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

L'impresa di trasformazione deposita presso l'organo regionale di controllo competente per territorio una domanda, concernente le uscite da detta impresa effettuate nel corso di un mese determinato, entro 45 giorni successivi alla fine del mese in questione.

Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla data di scadenza del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda in questione è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, all'aiuto di cui trattasi. Detta disposizione

non si applica qualora il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui è detto al punto 15) della precitata circolare n. D/351/95.

Tuttavia, le domande di aiuto, concernenti una determinata campagna di commercializzazione in nessun caso possono essere validamente depositate oltre il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna.

La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;
- partita IVA o codice fiscale del richiedente;
- le quantità di foraggi essiccati per le quali l'aiuto è richiesto, suddivise per partita;
- qualità dei foraggi essiccati con riferimento al tenore di umidità e di proteine;
- data alla quale ogni partita è uscita dall'impresa di trasformazione;
- numero progressivo attribuito alla partita di foraggi essiccati;
- data di pesatura e di campionamento della partita;
- dichiarazione concernente l'avvenuto prelevamento del campione per ciascuna partita, regolarmente pesata,

al momento dell'uscita dei foraggi dall'impresa o al momento della preparazione della miscela nella stessa impresa, contrassegnando detto campione con il numero di identificazione della relativa partita;

- indicazione per ciascuna partita di tutte le aggiunte di cui al punto 2) della presente circolare; tale indicazione deve riguardare:

  - la natura, la denominazione commerciale, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca delle aggiunte stesse, nonché la percentuale di incorporazione delle stesse nei prodotti finiti;

  - indicazione, nel caso di miscela di cui al punto 2), primo comma della presente circolare, per ciascuna partita del tenore di proteine grezze totali dei foraggi essiccati dall'impresa e contenuti nella predetta miscela, previa deduzione del tenore in sostanza azotata totale apportata dalle aggiunte;

- impegno a restituire le somme che, al momento della determinazione del saldo, risultino eccedenti rispetto all'eventuale anticipazione dell'aiuto accordato.

Punto 6.

Contratto di acquisto e dichiarazione di consegna

a) **La disposizione di cui al punto 10), penultimo ed ultimo capoverso della circolare n. D/351/95, è sostituita dalla seguente:**

Salvo documentate cause di forza maggiore, il ritardo nella presentazione di tali documenti, comporta la riduzione dell'aiuto, nella percentuale dell'1%, per ogni giorno lavorativo sull'ammontare dell'importo dell'aiuto **relativamente ai soli prodotti per i quali i documenti in questione sono presentati in ritardo, e semprechè il ritardo non superi complessivamente i venti giorni.

Nell'ipotesi di ritardo superiore ai venti giorni, l'impresa di trasformazione viene esclusa dal beneficio dell'aiuto comunitario relativamente ai soli prodotti per i quali i documenti di cui trattasi sono presentati in ritardo.

b) Al quinto capoverso del punto 10) della precitata circolare n. D/351/95:

- l'espressione «almeno quindici giorni prima» è sostituita dalla seguente: «almeno due giorni lavorativi prima»;
- l'espressione «entro il 31 luglio successivo» è sostituita dalla seguente: «entro il 14 settembre successivo».

c) Al sesto capoverso del punto 10) della precitata circolare:

l'espressione «al più tardi alla data del 31 agosto» è sostituita dalla seguente: «al più tardi alla data del 15 settembre».

Punto 7.

Obbligo pesatura sistematica

Dopo la disposizione contenuta al punto 8), lettera A), sesto capoverso, lettera *b)* della circolare n. D/351/95 è aggiunta la seguente lettera *c):*

«Qualora l'impresa di trasformazione consegua una produzione che non superi, nell'arco dell'intera campagna di commercializzazione, le 1.000 tonnellate di foraggi essiccati e/o macinati e possa provare, mediante apposita documentazione indicata dall'AIMA,. di non poter utilizzare una bilancia pubblica in un raggio di 5 km, le quantità di foraggi verdi da disidratare ed eventualmente da macinare e degli essiccati al sole da macinare possono essere determinate mediante diversi criteri o metodologia, preventivamente determinati e notificati dall'organo regionale di controllo competente per territorio.».

Dopo la disposizione contenuta al punto 8), lettera A), ottavo capoverso della predetta circolare è aggiunto il seguente capoverso:

«Nel corso dei primi dieci giorni lavorativi di ogni trimestre, le imprese di trasformazione comunicano mediante fax o telex all'organo regionale di controllo competente per territorio e all'AIMA il tenore medio di umidità di cui sopra, accertato nel corso del trimestre precedente sui foraggi verdi che sono stati disidratati ed eventualmente macinati.».

Punto 8.

Prelevamento campioni e determinazione peso

La disposizione contenuta al punto 12), lettera *b)*, sesto capoverso della circolare n. D/351/95 è sostituita dalla seguente:

Lo stesso organo di controllo nel corso di ciascuna campagna di commercializzazione procede regolarmente

al prelevamento di campioni e alla determinazione del peso nella misura almeno del 5% del peso dei foraggi essiccati e/o macinati all'uscita e almeno del 5% del peso dei foraggi essiccati e/o macinati e miscelati.

La disposizione contenuta al punto 12), lettera *c)*, tredicesimo capoverso della circolare n. D/351/95 è sostituita dalla seguente:

Nel caso in cui i foraggi essiccati sono miscelati nell'impresa di trasformazione, secondo quanto previsto al punto 2) della presente circolare, il prelevamento del campione e la determinazione del peso devono essere effettuati prima delle operazioni di miscelazione.

Qualora l'operazione di miscelazione venga effettuata prima o durante l'essiccazione dei foraggi di cui trattasi, il prelevamento del campione deve essere effettuato al termine della essiccazione dei foraggi stessi.

Il campione in questione deve essere accompagnato da apposito documento dal quale risultino le seguenti informazioni:

- l'appartenenza del campione alla miscela;

- la natura delle aggiunte e la loro denominazione commerciale;

- il tenore in sostanza azotata totale contenuto nelle predette aggiunte in rapporto alla sostanza secca;

- la percentuale di dette aggiunte incorporate al prodotto finito.

La locuzione «100 tonnellate», in varie parti riportata nella circolare n. D/351/95, viene sostituita dalla seguente: «110 tonnellate».

Punto 9.

Preavviso di uscita dei foraggi essiccati

La disposizione contenuta al quarto capoverso del punto 12), lettera *c)* della circolare n. D/351/95 è sostituita dalla seguente:

L'impresa di trasformazione è obbligata a comunicare, all'organo regionale di controllo competente per territorio, entro la giornata lavorativa del venerdì, a mezzo di fax o di telex, un programma di massima, delle uscite previste per la settimana successiva e contenente informazioni in merito alle presumibili quantità di foraggi essiccati o macinati e al numero dei carichi previsti di detti prodotti.

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione in causa apporti modifiche o annullamenti del predetto programma delle uscite, essa è obbligata ad effettuare, mediante fax o telex, una immediata comunicazione al predetto organo di controllo.

Inoltre, eventuali operazioni di uscita non segnalate nel programma medesimo, devono costituire ugualmente oggetto di immediata comunicazione al precitato organo di controllo.

Di conseguenza il diciassettesimo capoverso della succitata lettera *c)* è soppresso.

Punto 10.

Applicazioni penalità

L'AIMA, nell'ambito della sua autonomia funzionale, provvederà a disciplinare con proprio provvedimento il regime sanzionatorio da applicare nei casi di non rispondenza, parziale o totale, delle partite controllate ai requisiti quanti-qualitativi minimi previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Punto 11.

Informazioni statistiche

L'AIMA comunica alla Commissione CE e contestualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio grandi colture, tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15 del regolamento della Commissione CE n. 785/95, nonché quelle previste all'art. 1, punto 16) del regolamento (CE) in corso di pubblicazione.

EMENDAMENTI ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI APPLICAZIONE DI CUI ALLA CIRCOLARE N. D/351/95.

L'espressione «la contabilità fiscale», di cui al punto 12), lettera *b)*, quinto capoverso, terzo trattino è sostituita dalla seguente: «la contabilità finanziaria».

L'espressione «la quantità, la specie, nonché il tenore di umidità e di proteine contenuti nei prodotti venduti» di cui al punto 12), lettera *c)*, sesto capoverso, primo trattino è sostituita dalla seguente: «la quantità, la specie, nonché il tenore di umidità e di proteine contenuti nei prodotti riconsegnati».

All'espressione «campione per ogni partita» di cui al punto 12), lettera *c)*, dodicesimo capoverso è aggiunta la seguente frase: «L'analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni».

L'espressione «aiuto risulti inferiore» di cui al punto 14), primo capoverso è sostituita dalla seguente: «aiuto risulti superiore».

L'espressione «e per i foraggi essiccati al sole da macinare» di cui al punto 8), lettera A), ottavo capoverso, primo trattino, è soppressa.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 19 marzo 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio 94

96A2032

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE marzo 1996, n. 1212.

Circolare attuativa dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo rotativo per la progettualità.

Alla conferenza dei presidenti delle regioni

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane

e, per conoscenza:

Alle prefetture

Ai comitati regionali di controllo

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

PREMESSA.

Con l'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge n. 549/1995, collegata alla legge finanziaria 1996, è stato istituito il Fondo rotativo per la progettualità.

Il Fondo si configura come uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, volto ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili.

Il Fondo opera sull'intero territorio nazionale ma prevede la priorità per i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario.

Esso ha natura rotativa e viene ricostituito con i rimborsi da parte degli utilizzatori; il suo corretto funzionamento permetterà a tutti gli enti di avere a disposizione gli indispensabili mezzi finanziari, necessari ad affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche.

Le esigenze di assicurare il funzionamento del Fondo, di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di non disperdere le opportunità che dal nuovo strumento possono derivare al sistema delle autonomie, obbliga questo Istituto, nel rispetto dei vincoli legislativi, a fissare, almeno in prima applicazione, dei limiti e delle priorità alle possibilità di finanziamento.

Si vuole sottolineare che la presente esposizione sarà inevitabilmente soggetta alla verifica dell'attuazione concreta; pertanto si prevede che, dopo la prima applicazione, si potrà procedere ad integrazioni e modifiche suggerite dall'esperienza acquisita.

Per la terminologia usata si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109/1994, come modificata dal decreto-legge n. 101/1995, convertito nella legge n. 216/1995.

1. *Dotazione del fondo.*

La norma stabilisce la dotazione del fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia le aree individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c* del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione (cfr. art. 1, lettera *a*, decreto-legge n. 32/1995).

I più recenti indirizzi normativi in materia di interventi pubblici per opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale (cfr. art. 4, 3° comma della legge n. 341/1995) individuano una serie di priorità che si ritiene possano essere recepite anche ai fini del funzionamento del Fondo rotativo per la progettualità. Il 60% delle risorse del suddetto Fondo, pari a lire 300 miliardi, sarà pertanto riservato in esclusiva a progetti da realizzare nelle aree depresse secondo il seguente ordine di priorità:

progetti cofinanziabili dall'Unione europea;

progetti per i quali sia prevista una rapida realizzazione;

progetti di completamento.

La necessità di incentivare la redazione di progetti di rapida realizzazione, privilegiando i progetti definitivi rispetto agli studi di fattibilità ed ai progetti preliminari, trova ulteriore giustificazione, soprattutto nella fase di prima applicazione della norma, nel carattere rotativo del Fondo: questo, una volta esaurito, potrà essere riattivato solo con i rimborsi degli utilizzatori, dopo che questi abbiano perfezionato la provvista finanziaria, ottenuta di norma a fronte di un progetto definitivo o esecutivo.

Per quanto attiene ai progetti di completamento si ritiene opportuno evidenziare che tali progetti sono da considerarsi prioritari anche ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sui lavori pubblici (n. 109/1994).

Il suindicato ordine di priorità, integrato con le priorità tipologiche di cui al successivo punto 3, si ritiene, in questa fase, applicabile anche alle risorse non espressamente riservate alle aree depresse.

Le anticipazioni saranno concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del Fondo e nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse.

Effettuata la prima ripartizione, specie nella fase di avvio dell'operatività del Fondo, le risorse potrebbero risultare temporaneamente esaurite: di tale circostanza, qualora si verificasse, verrà data notizia agli enti richiedenti, ai quali sarà altresì comunicata la presumibile data di riattivazione del Fondo.

2. *Soggetti mutuatari.*

Gli enti che possono usufruire del fondo sono quelli richiamati espressamente dal comma 54 e cioè: le regioni, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane.

L'elencazione degli enti ammessi ai benefici del finanziamento e tassativa; non e ammessa alcuna estensione analogica.

3. *Priorità tipologiche.*

Sono state effettuate delle indagini al fine di definire un quadro sufficientemente ampio del potenziale di progettualità a livello locale.

I risultati di tali indagini hanno evidenziato che, nell'ambito degli investimenti programmati a tale livello, rivestono un'importanza strategica alcune categorie di opere alle quali si ritiene, pertanto, di dover riconoscere la priorità nella ripartizione dei 200 miliardi di lire non espressamente riservati alle aree depresse.

Da rilevare che nel corso delle indagini è emerso da parte degli enti l'interesse ad utilizzare il Fondo, non solo per singoli investimenti, ma anche per complessi di opere facenti parte di programmi unitari.

Concettualmente, prima di esporre le singole priorità, si deve perciò tenere presente che:

alla nozione di *opera pubblica* si affiancano, nella legislazione di settore più recente, quelle di *lavoro pubblico* e di *opera di pubblica utilità*;

non si puo far esclusivo riferimento alla definizione di «programma» così come letteralmente desumibile dalla legge n. 109/1994, basandosi questa sul concetto di lavoro pubblico; i beneficiari del Fondo fanno infatti, in molti casi e settori, riferimento a complessi di opere integrate che possono essere composti da opere pubbliche propriamente dette, da opere di pubblica utilità e da altre iniziative (di norma oggetto solo di pianificazione urbanistica), rispetto ai quali l'ente locale assume il ruolo di «promotore» e che non necessariamente coincidono con i programmi di lavori pubblici definiti dalla legge n. 109/1994;

la realizzazione ed il finanziamento del progetto non si basa su fonti esclusivamente pubbliche, ma prevede in molti casi la partecipazione attiva di risorse private e, nelle aree in cui ciò è possibile, l'accesso al cofinanziamento comunitario.

Le priorità emerse dall'indagine sono le seguenti:

opere idriche (in particolare nell'accezione del «ciclo integrato dell'acqua» prevista dalla legge n. 36/1994);

opere di risanamento e valorizzazione ambientale (trattamento - smaltimento - trasformazione rifiuti solidi urbani);

opere funzionali al miglioramento della mobilità urbana (metropolitane, tranvie leggere, parcheggi, ecc.).

Tali priorità trovano riscontro in altrettanti percorsi normativi che, basandosi o sulla legislazione ordinaria o su quella attinente alcune tipologie di opere (legge n. 36/1994, legge n. 211/1992, legge n. 204/1995), rendono concretamente perseguibile l'obiettivo di comprimere il ciclo progettazione-finanziamento nel limite di 2-3 anni previsto dalla legge istitutiva del Fondo.

4. *Spese finanziabili.*

Il legislatore ha stabilito che «con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima (leggi: *preliminari*), incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi» (comma 54).

Gli enti possono richiedere l'anticipazione «sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare allegando una relazione tecnica dalla quale risultino le finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria» (comma 56).

Con il Fondo è, pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilità sino alla progettazione esecutiva, intervenendo a qualsiasi stadio di sviluppo/maturazione del progetto.

Una volta chiarito il concetto di «programma» (cfr. paragrafo precedente), nell'ambito del quale vengono attivate le risorse del Fondo, è possibile elencare le attività finanziabili con tali risorse: studi di fattibilità con relativi progetti preliminari - progetti definitivi - progetti esecutivi - studi di impatto ambientale - studi, indagini di campo e ricerche necessarie per l'esecuzione del progetto «a regola d'arte» (vedi allegato *A*).

5. *I limiti dell'anticipazione.*

Le norme istitutive del Fondo pongono due limiti all'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti. L'anticipazione deve essere limitata al 90% delle spese necessarie per gli atti tecnici e comunque non può essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera.

Nell'ambito dei limiti massimi posti dalla norma, la ripartizione della richiesta di anticipazione fra i singoli stadi progettuali dovrà essere effettuata dagli enti beneficiari con riferimento ai parametri indicati nell'allegato *B*.

Questo Istituto ritiene altresì necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie.

Tali risultati, infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente limitate, su una pluralità di interventi di modeste dimensioni.

L'orientamento esposto appare peraltro in linea con la filosofia che muove la stessa U.E. allorché attribuisce particolare importanza (cfr. art. 16 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 2082/93) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale.

Il Fondo, dunque, non può essere considerato uno strumento per la normale attività di progettazione degli enti, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi.

Pertanto, in prima applicazione, saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti di singoli investimenti o di complessi unitari di opere, il cui costo stimato non sia inferiore a 5 miliardi di lire.

6. *I costi.*

a) Il tasso di interesse.

La norma (comma 58) stabilisce che sulle somme apportate al Fondo sia riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa medesima con la Tesoreria dello Stato.

I relativi oneri, unitamente a quelli di cui ai successivi punti *b)* e *c)*, sono a carico dei beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e vengono corrisposti all'atto della restituzione dell'anticipazione.

Il tasso attualmente in vigore sul conto corrente è pari al 4,5% annuo.

b) Le spese di valutazione.

L'importo delle eventuali spese di valutazione varia in funzione del costo e dello stadio di sviluppo del progetto ma non puo comunque eccedere la somma di lire 50 milioni. Le suddette spese sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati allo stesso tasso previsto per quest'ultima.

Per un'indicazione di massima sui presumibili costi di valutazione si rimanda all'allegato *D.*

c) Le spese di amministrazione.

Sulle somme erogate i beneficiari devono altresì riconoscere alla Cassa depositi e prestiti una commissione annua dello 0,05% a titolo di rimborso delle spese di amministrazione sostenute.

7. *Rimborso ed eventuali interessi di mora.*

La norma stabilisce che l'anticipazione aumentata delle ulteriori spese, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera stessa.

Trascorsi tre anni dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, ovvero due qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, la restituzione è sempre dovuta, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Qualora alle risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera si provvede mediante mutuo della Cassa depositi e prestiti, all'atto della concessione dello stesso, l'Istituto provvede automaticamente al recupero delle somme dovute dall'ente beneficiario.

Si raccomanda la massima attenzione degli enti beneficiari sulla necessità di assicurare, entro i tempi previsti, i rimborsi dovuti al Fondo, al fine di evitare la procedura di cui al comma 55, che comporta il pagamento degli interessi di mora.

8. *I documenti istruttori.*

I documenti da produrre ai fini istruttori sono i seguenti:

1) Domanda a firma del legale rappresentante dell'ente conforme allo schema di cui all'allegato *C.*

2) Programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549/1995.

3) Relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56 (finalità, localizzazione, conformità allo strumento urbanistico o agli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, costo presunto dell'opera, copertura finanziaria prevista).

4) Delibera di assunzione dell'anticipazione adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva, deve contenere:

a) l'impegno di restituire, all'atto del realizzo della provvista finanziaria e comunque entro il termine massimo di tre anni dalla data di erogazione ovvero di due anni, nel caso in cui le somme siano finalizzate alla progettazione definitiva ed esecutiva, l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione;

b) l'impegno di corrispondere, all'atto del rimborso dell'anticipazione, alla Cassa depositi e prestiti l'interesse e la commissione per le spese di amministrazione, calcolati rispettivamente al tasso del 4,5% e 0,05% annuo sull'importo dell'anticipazione medesima — maggiorata delle eventuali spese di valutazione — per il periodo intercorrente fra la data di erogazione ed il giorno, compreso, dell'effettivo rimborso;

c) l'assunzione dell'obbligo — qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dal nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali — di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77/1995;

d) la presa d'atto dell'obbligo a carico dell'ente di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello vigente sul conto corrente di tesoreria al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

5) Dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risulti:

a) il costo presunto dell'opera;

b) la fase o le fasi progettuali di cui si richiede il finanziamento, con indicazione del costo complessivo delle spese tecniche previste;

c) il regolare completamento delle fasi progettuali propedeutiche a quella di cui si richiede il finanziamento;

d) l'appartenenza dell'ente ad una delle aree depresse del territorio nazionale individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b o rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera *c* del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione (cfr. art. 1, lettera *a*, decreto-legge n. 32/1995);

e) la conformità dell'opera che si intende realizzare alle priorità indicate in specifici documenti di programmazione approvati dalla U.E. o di iniziativa comunitaria (indicare il documento);

f) la conferma che l'opera è conforme allo strumento urbanistico o, in alternativa, che è previsto l'adeguamento dello stesso;

g) l'esecutività o immediata eseguibilità della delibera di assunzione dell'anticipazione.

6) Qualsiasi ulteriore documentazione che l'Istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.

Si precisa che per richieste di anticipazione il cui controvalore in ECU (da determinarsi con riferimento all'ultimo tasso di cambio dell'anno precedente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*) superi l'importo di 500.000 ECU (L. 1.015.250.000 al cambio del 29 dicembre 1995) la Cassa si riserva di effettuare supplementi di istruttoria anche avvalendosi di soggetti esterni.

Si richiama l'attenzione degli enti beneficiari sul fatto che questo Istituto trasmetterà periodicamente alla Commissione delle Comunità europee e ai Ministeri del bilancio e del tesoro l'elenco delle anticipazioni concesse.

9. *La procedura.*

La procedura è articolata nelle fasi della concessione, erogazione e restituzione dell'anticipazione.

Concessione.

9.1. Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, svolta da un apposito nucleo dell'Istituto o a mezzo di soggetti esterni, il consiglio di amministrazione della Cassa concede l'anticipazione.

Con il provvedimento di concessione viene comunicato all'ente:

a) l'importo dell'anticipazione riconosciuta;

b) l'ammontare delle eventuali spese di valutazione;

c) l'ammontare giornaliero delle somme dovute a titolo di interessi e di spese di amministrazione sulle suddette spese di valutazione.

Erogazione.

9.2. Le somministrazioni sono disposte dietro presentazione di idonei documenti giustificativi di spesa (fatture; parcella vidimata dagli ordini professionali competenti).

Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi ed il concorso sulle spese di amministrazione sulle somme erogate. L'ammontare giornaliero di tali spese viene comunicato in sede di somministrazione.

Come già esposto al punto 7, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine biennale o triennale per la restituzione di tutte le somme dovute.

Restituzione.

9.3. All'atto della provvista finanziaria per la esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, l'ente provvede al rimborso delle somme dovute, secondo le medesime modalità previste per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui della Cassa (attraverso la Tesoreria provinciale competente per territorio per gli enti locali ovvero, se richiesto, attraverso la Tesoreria centrale per le regioni).

Come già esplicitato, qualora alle risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera si provveda mediante mutuo della Cassa depositi e prestiti, il recupero delle somme dovute avviene automaticamente, prelevando il relativo importo dal mutuo concesso.

Sarà cura dell'ente provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

10. *Revoca dell'anticipazione.*

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultano in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone a questo Istituto di prevedere la revoca delle anticipazioni, nelle seguenti ipotesi:

a) l'incarico non sia stato conferito entro tre mesi dalla data di concessione;

b) la prima richiesta di somministrazione non pervenga alla Cassa entro un anno dalla medesima data di concessione.

Il direttore generale: FALCONE

ALLEGATO A

CONTENUTO MINIMO ANALISI E RILEVAZIONI PROGETTUALI (Legge 109/94)

	STUDIO DI FATTIBILITA'	PRELIMINARE (Progetto di massima e Preventivo Sommario)	DEFINITIVO (Progetto esecutivo e Preventivo particolareggiato)	ESECUTIVO (Particolari costruttivi e Capitolato)
a.	Relazione generale con l'indicazione delle esigenze da soddisfare, dei requisiti minimi dell'opera, delle prestazioni richieste e delle tecnologie disponibili.	Relazione generale (esigenze da soddisfare, prestazioni da fornire, motivazione della soluzione scelta)	Relazione generale	Relazione particolareggiata lavori (forma / tipo / qualità / dimensione / prezzo)
b.	Studio dei vincoli e dei fattori di criticità tecnici, amministrativi e finanziari.	Studio di inserimento ambientale	Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica	Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica
c.	Stima dei costi di investimento e di funzionamento.	Planimetria generale e schemi grafici	Eventuali relazioni tecniche specialistiche	Relazioni tecniche specialistiche ove necessario
d.	Stima, ove previsti, dei ricavi.	Calcolo sommario della spesa	Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico del lavoro	Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino ambientale
e.	Stima dei tempi di realizzazione dell'opera, con riguardo all'iter tecnico ed amministrativo.	Capitolato speciale prestazionale (nel caso il progetto preliminare venga posto a base di appalto concorso)	Elaborati grafici	Calcoli delle strutture e degli impianti
f.		Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica (nel caso il progetto preliminare sia posto a base di gara di un appalto concorso)	Studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti norme, ovvero studio di inserimento ambientale)	Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
g.			Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti	Piano particellare di esproprio
h.			Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici	Computo metrico estimativo e quadro economico
i.			Stima sommaria dei lavori e delle espropriazioni	Capitolato speciale di appalto
l.			Quadro economico	Piano di manutenzione dell'opera
m.				Cronoprogramma

ALLEGATO B

COSTO PROGETTUALITA'			
	PRELIMINARE	DEFINITIVO	ESECUTIVO
ENERGIA	20%	29%	51%
OPERE IDRICHE	21%	29%	50%
OPERE IGIENICO-SANITARIE	21%	28%	51%
VIABILITA' E TRASPORTI	18%	27%	55%
OPERE EDILI	19%	25%	56%

ALLEGATO C

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCESSO AL FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'

DATA

ENTE

1. ATTIVITA' DA FINANZIARE[1]:

A.1 Studio di fattibilità e Progetto preliminare
A.2 Progetto definitivo
A.3 Progetto esecutivo

2. IMPORTO RICHIESTO: ....

3. TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DA FINANZIARE

4. SPECIFICARE SE LA RICHIESTA RIGUARDA:

A)
- Completamento
- Lavoro ex novo

B)
- Singola opera
- Complesso di opere facenti parte di programmi unitari

5. LOCALIZZAZIONE

6. FINALITA'

---

[1] Per i contenuti delle singole attività si rinvia all'allegato A).

7. CONFORMITA' DELL'OPERA ALLE PRIORITA' INDICATE IN SPECIFICI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI DALLA U.E. O DI INIZIATIVA COMUNITARIA

8. COSTO PRESUNTO DELL'OPERA: ....

9. COPERTURA FINANZIARIA

A. **Risorse comunitarie** (specificare il programma)

B. **Risorse statali** (indicare la legge di riferimento)

C. **Risorse regionali** (indicare la legge regionale di riferimento)

D. **Risorse provinciali e comunali:**
- mutui
  - Cassa DD.PP.
  - altri Istituti ....
- fondi di bilancio (specificare il relativo stanziamento sul bilancio pluriennale)

E. **Risorse private** (indicare il soggetto economico, l'ente o l'istituto che concede il contributo) ....

10. COPERTURA AMMINISTRATIVA

(indicare, per ognuna delle voci che seguono, l'eventuale sussistenza di vincoli, l'eventuale necessità di pareri e lo stadio del relativo procedimento amministrativo)

a) Titolarità immobile

b) Conformità urbanistica

c) Variante urbanistica

d) Vincoli paesistici

e) Vincoli storici

f) Vincoli archeologici

g) Vincoli idrogeologici

h) Nulla osta VV.FF.

i) Parere comm. edilizia

j) Parere V.I.A.

k) Parere CRTA

l) Conferenza dei Servizi

m) Programmazione negoziata

n) Ulteriori altri vincoli e pareri (specificare quali)

o) Indicazione delle scadenze previste per gli adempimenti necessari al reperimento della provvista finanziaria per la realizzazione dell'opera.

ALLEGATI

1) PROGRAMMA E RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 56;

2) DELIBERA DI ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE;

3) DICHIARAZIONE DEL COORDINATORE UNICO / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

ALLEGATO D

FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'
GLI ONERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

IMPORTO DELL'OPERA		ONERI DI VALUTAZIONE
Classi Dimensionali (Milioni di lire)		Importo massimo (Milioni di lire)
5.000	10.000	5
10.001	20.000	15
20.001	30.000	35
oltre	30.000	50

LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (art. 1 commi 54, 55, 56, 57 e 58)

comma 54

Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, di loro consorzi e di comunità montane, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa, nel limite del 90 per cento, le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per la elaborazione dei progetti di massima, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie, e per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il 60 per cento delle predette risorse è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.

comma 55

Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

comma 56

Gli enti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Il limite massimo dell'anticipazione, concessa dalla Cassa depositi e prestiti con determinazione del proprio direttore generale a valere sulle disponibilità del Fondo, è pari al 10 per cento del costo presunto dell'opera; per richieste di anticipazione superiori all'importo di 500.000 ECU la Cassa depositi e prestiti, previa valutazione, da espletare anche mediante ricorso a soggetti esterni o a società partecipate dalla Cassa medesima, potrà richiedere integrazioni alla relazione tecnica.

comma 57

L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, costituisce parte integrante del costo dell'opera e viene rimborsata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'anticipazione, ovvero due, qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, gli enti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera; ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

comma 58

Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri, a carico degli enti beneficiari, si aggiungono all'anticipazione ricevuta e sono rimborsati all'atto della restituzione dell'anticipazione medesima.

96A2033

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato relativo alla sospensione dell'embargo nei confronti delle zone della Bosnia controllate dai serbo-bosniaci ed approvazione del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 462/96 e della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA n. 96/101.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito nella legge 7 giugno 1995, n. 222, si comunica che in data 26 febbraio 1996 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha inoltrato al Consiglio di sicurezza il rapporto facente stato del ritiro delle forze serbo-bosniache nelle zone previste dall'accordo di pace di Dayton, e che, di conseguenza, secondo quanto disposto dal paragrafo 2 della risoluzione 1022 (1995), le misure di embargo imposte sui territori della Bosnia-Erzegovina controllati dai serbo-bosniaci sono state sospese a tempo indeterminato a partire dal 27 febbraio u s.

In attuazione di tale risoluzione il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in data 11 marzo u s. il regolamento n 462/96 e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, in sede di Consiglio hanno approvato in pari data la decisione n 96/201. Ambedue tali atti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità rispettivamente nel n. L 65/1 e nel n. L 65/38 del 15 marzo 1996.

96A2053

Soppressione della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.), in Montreal.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto·

Articolo unico

La rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.), in Montreal, è soppressa a decorrere dal 1° maggio 1996.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1995

SCALFARO

AGNELLI, *Ministro degli esteri*

DINI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1996
Registro n. 1 Affari esteri, foglio n. 30

96A2054

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene».

Il decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 33, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1996.

96A2034

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Martino d'Agri e Roccanova

Con decreto 23 novembre 1995, n. 1182/Sc, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex sede di una condotta dismessa, della superficie di mq 82, distinto in catasto del comune di S. Martino d'Agri (Potenza) al foglio n. 29, particella 1196 (ex 1037/b), ed indicato in tinta rosa nella planimetria rilasciata il 30 novembre 1988, in scala 1 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 novembre 1995, n. 1184/Sc, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni, ex alveo del torrente «Fiumarella», distinti in catasto del comune di Roccanova (Potenza) al foglio n. 17, confinanti con le particelle 61, 60, 103 e 58, della superficie complessiva di mq 2 300, ed indicati con coloratura verde nella planimetria rilasciata il 19 ottobre 1993, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; planimetria che fa parte integrante del citato decreto

96A2010

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Augusta

Con decreto interministeriale n. 574 del 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aree ricadenti nel comune di Augusta e riportate nel medesimo comune censuario al foglio n. 76, particelle 140, 141, 142, 143 e 144, al foglio n. 77, particelle 58 e 60, ed al foglio n. 78, particelle 136, 137, 138 e 139 per una superficie complessiva da Ha 3.06 50.

96A2006

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 marzo 1996

Dollaro USA	1573,33
ECU	1977,99
Marco tedesco	1064,86
Franco francese	311,92
Lira sterlina	2399,33
Fiorino olandese	951,69
Franco belga	51,818
Peseta spagnola	12,657
Corona danese	275,78
Lira irlandese	2472,80
Dracma greca	6,532
Escudo portoghese	10,303
Dollaro canadese	1153,05
Yen giapponese	14,792
Franco svizzero	1318,69
Scellino austriaco	151,41
Corona norvegese	244,97
Corona svedese	236,59
Marco finlandese	339,56
Dollaro australiano	1229,09

96A2106

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 128 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale BIOFOLIC nelle forme e confezioni: 6 flaconi liof. 50 mg + fiale solv.; 30 compresse gastroresistenti 15 mg; 10 flaconcini orali 15 mg; 10 flaconcini orali 50 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Esseti farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via dei Mille n. 40 - codice fiscale n. 01172090639.

Produttore:

per la forma farmaceutica soluzione iniettabile: la produzione ed il controllo in corso di fabbricazione, compresi i controlli biologici di sicurezza (sterilità) sono effettuati dalla società Radiufarma S.r.l. nello stabilimento sito in Masate (Milano), via Filippo Serpero n. 2; i controlli biologici (apirogenicità e tossicità anormale) sono effettuati dalla società Biolab SGS S.r.l. nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi n. 2; il controllo sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in San Giorgio a Cremano (Napoli), via Cavalli di Bronzo n. 45;

per le forme farmaceutiche compresse e soluzioni orali: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento di San Giorgio a Cremano (Napoli), via Cavalli di Bronzo n. 45.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 flaconcini liof. 50 mg + 6 fiale di solvente i.m./i.v:

A.I.C. n. 028919013 (in base 10) 0VLK75 (in base 32);

classe «A con applicazione della nota 11», prezzo L. 28.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

30 compresse gastroresistenti mg 15:

A.I.C. n. 028919025 (in base 10) 0VLK7K (in base 32);

classe «A con applicazione della nota 11» prezzo L. 27.700 ai sensi dell'art. 1 del d.-l. 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

10 flaconcini uso orale mg 15:

A.I.C. n. 028919037 (in base 10) 0VLK7X (in base 32);

classe «A con applicazione della nota 11», prezzo L. 11.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-lege 20 settembre 1995 n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

10 flaconcini uso orale mg 50:

A.I.C. n. 028919049 (in base 10) 0VLK89 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

ogni flaconcino liofilizzato 50 mg + fiala solv. contiene: principio attivo: N^5 - metiltetraidrofolato di calcio pentaidrato 63,93 mg pari ad acido 50 mg; eccipienti: acido ascorbico, glicina, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 3 ml;

una compressa rivestita contiene: principio attivo: N^5 - metiltetraidrofolato di calcio pentaidrato 19,18 mg pari ad acido 15 mg; eccipienti: acido ascorbico, soia lecitina, lattosio, magnesio stereato, copolimero dell'acido metacrilico, talco, trietil citrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flaconcino monodose soluzione orale 15 mg: ogni tappo serbatoio per soluzione contiene: principio attivo: N^5 - metiltetraidrofolato di calcio pentaidrato (sotto forma di granuli gastroresistenti) 19,18 mg, pari ad acido 15 mg; eccipienti: acido ascorbico, soia lecitina, mannitolo, sodio carbossimetilcellulosa, copolimero dell'acido metacrilico, talco, trietil citrato; ogni flaconcino contiene: sorbitolo 70, tintura arancio dolce, etanolo 95°, acido deidroacetico, EDTA, metilparaossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flaconcino monodose soluzione orale 50 mg: ogni tappo serbatoio per soluzione contiene: principio attivo: N^5 - metiltetraidrofolato di calcio pentaidrato (sotto forma di granuli gastroresistenti) 63,93 mg, pari ad acido 50 mg; eccipienti: acido ascorbico, soia lecitina, mannitolo, sodio carbossimetilcellulosa, copolimero dell'acido metacrilico, talco, trietil citrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); ogni flaconcino contiene sorbitolo 70, tintura arancio dolce, etanolo 95°, acido deidroacetico, EDTA, metilparaossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: in tutte le forme da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico. Nella terapia antidotica di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per combattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina e da metotrexate.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto N.C.R. n. 129 dell'11 marzo 1996

Specialità medicinale «ULTRAVIST» nelle confezioni «300» 1 flacone 200 ml, «300» 1 flacone 500 ml, «300» 1 flacone 1000 ml, «370», 1 flacone 500 ml, «370» 1 flacone 1000 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Schering AG Berlino (Germania), rappresentata in Italia dalla Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli 11, codice fiscale n. 00750320152.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., la produzione presso il proprio stabilimento sito in Berlino-Charlottenburg Max-Dohrn-Straße 8, i controlli e il confezionamento presso il proprio stabilimento sito in Berlino - Wedding, Müllerstraße 178;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300» 1 flacone 200 ml:

A.I.C. n. 026965133 (in base 10) 0TQX4F (in base 32),

classe «A) per uso ospedaliero H» - Prezzo L. 284.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

«300» 1 flacone da 500 ml:

A.I.C. n. 026965145 (in base 10) 0TQX4T (in base 32);

classe «A) per uso ospedaliero H» - Prezzo L. 710.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490,

«300» 1 flacone da 1000 ml:

A.I.C. n. 026965158 (in base 10) 0TQX56 (in base 32),

classe «A) per uso ospedaliero H» - Prezzo L. 1.420.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

«370» 1 flacone da 500 ml:

A.I.C. n. 026965160 (in base 10) 0TQX58 (in base 32),

classe «A) per uso ospedaliero H» - Prezzo L. 780.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

«370» 1 flacone 1000 ml:

A.I.C. n. 026965172 (in base 10) 0TQX5N (in base 32);

classe «A) per uso ospedaliero H» - Prezzo L. 1.561.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

Composizione:

«300» 1 flacone da 200 ml contiene:

principio attivo: iopromide g 124,68;

eccipienti: sodio calcio edetato, trometamolo, acido cloridrico 10%, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

contenuto in iodio: 300 mg/ml - 60 g di iodio/200 ml;

«300» 1 flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: iopromide g 311,70;

eccipienti: sodio calcio edetato, trometamolo, acido cloridrico 10%, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

contenuto in iodio: 300 mg/ml - 150 g di iodio/500 ml;

«300» 1 flacone da 1000 ml contiene:

principio attivo: iopromide g 623,40;

eccipienti: sodio calcio edetato, trometamolo, acido cloridrico 10%, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

contenuto in iodio: 300 mg/ml - 300 g di iodio/1000 ml,

«370» 1 flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: iopromide g 384,43,

eccipienti: sodio calcio edetato, trometamolo, acido cloridrico 10%, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

contenuto in iodio: 370 mg/ml - 185 g di iodio/500 ml,

«370» 1 flacone da 1000 ml contiene:

principio attivo: iopromide g 768,86

eccipienti: sodio calcio edetato, trometamolo, acido cloridrico 10%, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

contenuto in iodio 370 mg/ml - 370 g di iodio/1000 ml

Indicazioni terapeutiche: angiografia, angiografia digitalizzata per sottrazione (DSA) per via venosa ed arteriosa, contrast enhancement in tomografia computerizzata, urografia, visualizzazione delle cavità corporee (con esclusione della mielografia, ventricolografia, cisternografia)

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

96A2008

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa Stato-regioni in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali, ai sensi degli articoli 12, comma 5, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1995, n. 400, e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede sia questa Conferenza il luogo non solo dell'informazione e della consultazione delle regioni da parte della Amministrazione dello Stato, ma anche quello del raccordo tra l'attività di quest'ultimo e quella delle regioni;

Visto l'art. 15, della legge 9 agosto 1990, n. 241 che consente alle amministrazioni la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;

Visto lo schema di atto di indirizzo e coordinamento in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali, trasmesso dal Ministero della sanità in data 23 ottobre 1995, con nota prot. n. 1100/IV/D/14/2863;

Visti i pareri espressi dalle province autonome di Bolzano e di Trento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con note rispettivamente del 7 novembre 1995, prot. n. ZD/777 e del 5 dicembre prot. n. 16/1/SAIL/LRA/SC/ta ed in particolare quanto osservato da quest'ultima in merito alla generica previsione normativa posta a fondamento dell'atto in questione per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

Considerato che nella riunione tecnica Stato-regioni dell'8 novembre 1995, le regioni hanno formulato osservazioni all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, dello schema di provvedimento anzidetto e che le stesse in data 13 dicembre 1995 sono state formalmente trasmesse alla segreteria di questa Conferenza ed in data 14 dicembre 1995 inviate al Ministero della sanità;

Vista la nota del Ministero della sanità prot. n. 100/540 00/9295 del 19 dicembre 1995 con la quale si richiede alla segreteria di questa Conferenza di sottoporre a quest'ultima i contenuti dell'anzidetto schema di atto di indirizzo e coordinamento perché possa essere raggiunta su di esso una intesa tra l'amministrazione dello Stato e le regioni;

Vista la nota del Ministero della sanità del 20 dicembre 1995, prot. n. 100/540.00/9295, con la quale viene trasmesso lo schema di atto di intesa, in sostituzione del precedente atto di indirizzo e coordinamento, che è stato inviato alle regioni in data 21 dicembre 1995;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici, approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 1995;

Considerato che è opportuno che, similmente a quanto già fatto dallo Stato, anche le regioni adottino indirizzi per il divieto del fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali;

Prende atto

dell'intesa sottoscritta tra il Ministro della sanità e il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle amministrazioni pubbliche non statali, nel testo che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 11

ATTO DI INTESA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI CONFINATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI

Vista la legge 11 novembre 1975, n. 854, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto;

Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I/*bis*, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera *b)*, della legge 11 novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» non solo quelli di proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in relazione alla fruibilità degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o per l'attività che vi si svolge;

Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento del ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera satisfattiva dell'interesse fatto valere;

Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata, con l'argomentazione che «l'obbligo imposto alle amministrazioni intimate dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione»; che «restano estranei all'ambito della efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dall'amministrazione» e che «il suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimate (Ministero della sanità, e comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975»;

Ritenuta peraltro, l'opportunità, nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa di estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanità, e comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei confronti sia di tutte le pubbliche amministrazioni naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, sia delle regioni a statuto ordinario o speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni, istituzioni ed aziende da esse dipendenti o vigilate, nonché, per il tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento;

Ritenuto che in materia di divieto di fumo sia necessario, per Stato e regioni, svolgere in modo coordinato una attività di tutela della salute dei cittadini poiché comune è l'interesse ad apportare tale tutela in ogni ambiente adibito a sede di amministrazioni pubbliche sia regionali che statali;

Considerato che lo Stato ha già adottato una direttiva che si estende anche alle amministrazioni ad ordinamento autonomo e che costituisce parte integrante della presente intesa, essendo la stessa di contenuto analogo a quella già trasmessa inizialmente dal Ministero della sanità in data 23 ottobre 1995, con nota prot. n. 1100/IV/D/14/2863, sotto forma di atto di indirizzo e coordinamento;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Lo Stato, nella persona del Ministro della sanità, e le regioni, nella persona del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nel corso della seduta del 21 dicembre 1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 1995;

Adottano la seguente intesa:

Art. 1.

Il presente atto di intesa, emanato ai sensi degli articoli 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà osservato dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dalle amministrazioni, istituzioni ed aziende da esse dipendenti o vigilate.

Art. 2.

Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende e istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto.

Art. 3.

In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:

a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti — in entrambi i casi — di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;

b) per locale «aperto al pubblico» si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche), a questi fini si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie,

d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estenzione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Per l'attuazione del presente atto saranno curati i seguenti adempimenti:

a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma. delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;

b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n 689. I predetti funzionari saranno individuati sulla base di requisiti professionali, con particolare riguardo alla preparazione in materia giuridico-amministrativa Le amministrazioni cureranno che gli stessi funzionari frequentino un corso per il conseguimento dell'idoneità ad accertare, contestare e verbalizzare violazioni, corredate da sanzione amministrativa pecuniaria, in materia di divieto di fumare;

c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) a cura dei Prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della sanità, che ne riferisce in Parlamento.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

p. *Il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*
BADALONI

96A2039

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 0 7 5 0 9 6 *

L. 1.400